Gazzetta ufficiale

L 365

37° anno

31 dicembre 1994

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	٠.	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	*	Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi	1
	*	Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	10
	*	Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio	24
	*	Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi	34
	*	Direttiva 94/74/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali	46
	*	Direttiva 94/75/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica la direttiva 94/4/CE e che reca misure di deroga temporanee applicabili all'Austria ed alla Germania	52
	*	Direttiva 94/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica la direttiva 77/388/CEE con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1º gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto	53
•		Avviso ai lettori svedesi e finlandesi (vedi terza pagina di copertina)	

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 94/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che è necessario adottare le misure volte ad istituire il mercato interno; che il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che i lavori relativi al mercato interno dovranno progredire anche verso il miglioramento della qualità di vita, la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori; che le misure proposte dalla presente direttiva si inseriscono nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (4);

considerando che il Consiglio ed i rappresentanti di governo degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno adottato la decisione 90/238/Euratom/CECA/

CEE (5), relativa ad un piano d'azione per il 1990-1994 nell'ambito del programma «l'Europa contro il cancro»;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (6) e classificate «cancerogene della categoria 1 o 2» possono provocare l'insorgenza del cancro e che pertanto, al fine di migliorare la protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e classificate «mutagene della categoria 1 o 2» possono causare alterazioni genetiche ereditarie; che per una migliore protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e classificate «tossiche per la riproduzione della categoria 1 o 2» possono provocare malformazioni congenite; che per una migliore protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che, per motivi di trasparenza e chiarezza, tali sostanze devono essere menzionate utilizzando una nomenclatura riconosciuta, preferibilmente UIPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry); che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE «Elenco delle sostanze pericolose» viene regolarmente aggiornato per adattarlo al progresso tecnico; che la Commissione pre-

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 24. 6. 1992, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 2). Posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994).

⁽⁴⁾ GU n. C 294 del 23. 11. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/632/CEE della Commissione (GU n. L 388 del 10. 12. 1991, pag. 23).

senterà al Consiglio e al Parlamento europeo, entro e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione di detto adattamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una proposta di direttiva che disciplina le sostanze recentemente classificate quali cancerogene della categoria 1 e 2, mutagene della categoria 1 e 2 e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2, volta ad aggiornare la presente

considerando che tale proposta terrà conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze di recente classificate nonché delle disposizioni legislative comunitarie riguardanti le analisi dei rischi;

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE stabilisce per tali sostanze concentrazioni limite specifiche e che, in assenza di tali limiti, la tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE del Consiglio (1) fissa concentrazioni limite generali per tali sostanze contenute in preparati;

considerando che il creosoto, quale definito nell'allegato della presente direttiva, può essere dannoso per la salute a causa del suo contenuto di note sostanze cancerogene; che per tali motivi l'uso del creosoto nel trattamento del legno nonché la commercializzazione e l'impegno di legno trattato con creosoto devono essere limitati;

considerando che alcune componenti del creosoto sono difficilmente degradabili nonché nocive per gli organismi dell'ambiente naturale; che tali componenti possono diffondersi nell'ambiente a seguito dell'uso di legno trattato;

considerando che alcuni solventi clorurati sono dannosi per la salute e che non devono essere immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico sotto forma di sostanze e preparati;

considerando che le limitazioni all'uso di creosoto per il trattamento del legno, alla commercializzazione e all'uso del legno con esso trattato, alla commercializzazione e all'uso di solventi clorurati, fissate dalla presente direttiva, tengono conto delle conoscenze e delle tecniche attuali concernenti alternative più sicure;

considerando che le limitazioni d'uso o di commercializzazione già adottate da alcuni Stati membri per quanto concerne le citate sostanze o i preparati che le conten-

gono hanno una incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (2);

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla direttiva 89/ 391/CEE del Consiglio (3) e dalle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/ 349/CEE (4),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'adozione della medesima. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 giugno

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret-

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

K. KINKEL

K. HÄNSCH

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/659/CEE della Commissione (GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 36). (3) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione (GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46).

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

«Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati

29. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "cancerogene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate almeno come sostanza "Tossica (T)" con la frase sul rischio R 45: "Può provocare il cancro" o con la frase sul rischio R 49: "Può provocare il cancro in seguito ad inalazione", riportate come segue:

Cancerogene della categoria 1 Cfr. elenco 1 in appendice.

Cancerogene della categoria 2 Cfr. elenco 2 in appendice.

Restrizioni

Non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali. Attenzione Evitare l'esposizione Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso".

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE (¹);
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE (²);
- c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE (3);
 - ai prodotti derivati dagli oli minerali, ad uso di combustibile o carburante negli impianti di combustione mobili o fissi;
 - ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);
- d) alle altre sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della presente direttiva, eccetto le rubriche 30 e 31;
- e) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/ 379/CEE (⁴).

30. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "mutagene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase sul rischio R 46: "Può provocare Non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:

GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).

n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).
(2) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/35/CEE (GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 32).

⁽³⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

alterazioni genetiche ereditarie", riportate come segue:

Mutagene della categoria 1 Cfr. elenco 3 in appendice.

Mutagene della categoria 2 Cfr. elenco 4 in' appendice.

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali. Attenzione — Evitare l'esposizione — Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso".

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE,
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE,
- ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE;
 - ai prodotti derivati dagli oli minerali, ad uso di combustibile o carburante negli impianti di combustione mobili o fissi;
 - ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);
- d) alle altre sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della direttiva, eccetto le rubriche 29 e 31;
- e) ai colori per artišti di cui alla direttiva 88/ 379/CEE.

31. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase sul rischio R 60: "Può ridurre la fertilità" e/o R 61: "Può danneggiare i bambini non ancora nati", riportate come segue:

Tossico per la riproduzione della categoria 1 Cfr. elenco 5 in appendice.

Tossico per la riproduzione della categoria 2 Cfr. elenco 6 in appendice. Non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali. Attenzione — Evitare l'esposizione — Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso".

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE,

- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE,
- c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE;
 - ai prodotti derivati dagli oli minerali, ad uso di combustibile o carburante negli impianti di combustione mobili o fissi,
 - ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);
- d) alle altre sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della presente direttiva, eccetto le rubriche 29 e 31;
- e) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/ 379/CEE.
- 32.1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno se contengono
 - a) una concentrazione di benzo-a-pirene superiore allo 0,005 % in massa, oppure
 - b) una concentrazione di fenoli estraibili in acqua superiore al 3 % in massa, oppure

entrambi a) e b).

Inoltre, il legno trattato con tali creosoti non deve essere immesso sul mercato.

Tuttavia, in base a deroga,

- i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali se contengono
 - a) una concentrazione di benzo-a-pirene inferiore allo 0,05 % in massa e
 - b) una concentrazione di fenolisolubili in acqua inferiore al 3 % in massa.

- 32. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze:
 - a) Creosoto EINECS n. 232-287-5 CAS n. 8001-58-9
 - b) Olio di creosoto EINECS n. 263-047-8 CAS n. 61789-28-4
 - c) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene
 EINECS n. 283-484-8
 CAS n. 84650-04-4
 - d) Olio di creosoto, frazione di acenaftene EINECS n. 292-605-3 CAS n. 90640-84-9
 - e) Distillati (catrame di carbone) di testa EINECS n. 266-026-1 CAS n. 65996-91-0
 - f) Olio di antracene EINECS n. 292-602-7 CAS n. 90640-80-5
 - g) Fenoli di catrame, carbone, greggio EINECS n. 266-019-3 CAS n. 65996-85-2
 - h) Creosoto dal legno EINECS n. 232-419-1 CAS n. 8021-39-4
 - j) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini EINECS n. 310-191-5 CAS n. 122384-78-5

Tali sostanze e preparati

- possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 200 litri,
- non possono essere venduti al pubblico. Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".
- ii) Il legno trattato in conformità del punto i), che viene immesso sul mercato per la prima volta: tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali ad esempio: traversine ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, pontili, o vie d'acqua.

In ogni caso tale legno non può essere utilizzato:

- all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, a prescindere dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per una eventuale riutilizzazione, e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per una eventuale riutilizzazione, o con altri materiali che possono contaminare questi prodotti;
- per campi di gioco e per altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta o in qualsiasi altro caso in cui c'è il rischio che venga a contatto con la pelle;
- iii) Per quanto riguarda il legno trattato da molto tempo: il divieto non si applica se tale legno è immesso nel mercato dei prodotti usati. In ogni caso tale legno non può essere utilizzato:
 - all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, a prescindere dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero),
 - per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per un'eventuale riutilizzazione, e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per un'eventuale riutilizzazione, o con altri materiali che possono contaminare questi prodotti,
 - per campi di gioco e per altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta.

Non si possono utilizzare in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % in massa in sostanze o preparati immessi sul mercato per la vendita al pubblico.

Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e dei preparati che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 %, deve recare in maniera chiara ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/381/CEE;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/679/CEE.

- 33. cloroformio CAS n. 67-66-3
- 34. tetracloruro di carbonio CAS n. 56-23-5
- 35. 1,1,2-tricloroetano CAS n. 79-00-5
- 36. 1,1,2,2,-tetracloroetano CAS n. 79-34-5
- 37. 1,1,1,2-tetracloroetano CAS n. 630-20-6
- 38. pentacloretano CAS n. 76-01-7
- 39. 1,1-dicloroetilene CAS n. 75-35-4
- 40. 1,1,1-tricloroetano CAS n. 71-55-6

APPENDICE

Punto 29 — Sostanze cancerogene

Elenco 1, categoria 1

	•		
2-naftilammina		CAS n.	91-59-8
4-amminodifenile; 4-difenililammina		CAS n.	92-67-1
benzidina; 4,4'-diamminodifenile		CAS n.	92-87-5
triossido di cromo, anidride cromica		CAS n.	1333-82-0
acido arsenico e suoi sali		CAS n.	
pentossido di diarsenico, pentossido d'arsenico		CAS n.	1303-28-2
triossido di diarsenico: triossido d'arsenico			1327-53-3
amianto			132207-33-1
		0.10 111	132207-32-0
			12172-73-5
			77536-66-4
			77536-68-6
			77536-67-5
benzene		CAS n.	71-43-2
ossido di bis (clorometile);			542-88-1
etere bis (clorometilico)			
ossido di clorometile e di metile; etere clorodimetilico		CAS n.	107-30-2
triossido di nickel; ossido di nickel (III)			1314-06-3
erionite			12510-42-8
biossido di nickel; ossido di nickel (IV)			12035-36-8
monossido di nickel; ossido di nickel (II)			1313-99-1
bisolfuro di trinickel; sottosolfuro di nickel			12035-72-2
solfuro di nickel; solfuro di nickel (II)			16812-54-7
sali di 2-naftilammina		CAS n.	
sali di 4-amminodifenile; sali di 4-amminodifenililammina		CAS n.	
sali di benzidina		CAS n.	
cloruro di vinile; cloroetilene			75-01-4
cromati di zinco inclusi i cromati di zinco e potassio		CAS n.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3	

•	
Elenco 2, categoria 2	
1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina	CAS n. 70-25-7
1,2-dibromo-3-cloropropano	CAS n. 96-12-8
1,2-dimetilidrazina	CAS n. 540-73-8
1,3-butadiene	CAS n. 106-99-0
1,3-dicloro-2-propanolo	CAS n. 96-23-1
1,3-propansultone	CAS n. 1120-71-4
3-propanolide; 1,3-propiolattone	CAS n. 57-57-8
1,4-diclorobut-2-ene	CAS n. 764-41-0
2-nitronaftalene	CAS n. 581-89-5
2-nitropropano	CAS n. 79-46-9
2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina)	CAS n. 101-14-4
2,2'-(nitrosoimmino)bisetanolo 2,2'-(nitrosoimmino)dietanolo	CAS n. 1116-54-7
3,3'-diclorobenzidina	CAS n. 91-94-1
3,3'-dimetossibenzidina; o-dianisidina	CAS n. 119-90-4
3,3'-dimetilbenzidina; o-tolidina	CAS n. 119-93-7
4-amminoazobenzene	CAS n. 60-09-3
4-ammino-3-fluorofenolo	CAS n. 399-95-1
4-metil-m-fenilendiammina; toluene-2,4-diammina	CAS n. 95-80-7
4-nitrodifenile	CAS n. 92-93-3
4,4'-metilenedi-o-toluidina; 4,4'-metilenebis(2-metilanilina)	CAS n. 838-88-0
4,4'-diamminodifenilmetano; 4,4'-metilenedianilina	CAS n. 101-77-9
5-nitroacenaftene	CAS n. 602-87-9
4-o-tolilazo-o-toluidina; 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene; o-amminoazotoluene, base solida grenat GBC	CAS n. 97-56-3
[5((4'-((2,6-diidrossi-3-((2-idrossi-5-solfofenil)azo)fenil)azo)(1,1'-difenil)-4-il)azo)salicilato (4-)}cuprato(2-) di disodio; CI Direct Brown 95	CAS n. 16071-86-6
ossido di cadmio	CAS n. 1306-19-0
estratti con solvente (petrolio), distillato naftenico pesante	CAS n. 1306-19-0 CAS n. 64742-11-6
estratti con solvente (petrolio), distillato paraffinico pesante	CAS n. 64742-11-6 CAS n. 64742-04-7
estratti con solvente (petrolio), distillato naftenico leggero	CAS n. 64742-04-7

estratti con solvente (petrolio), distillato paraffinico leggero	CAS n. 64742-05-8
estratti con solvente (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto	CAS n. 91995-78-7
idrocarburi C26-55, ricchi di composti aromatici	CAS n. 97722-04-8
N,N-dimetilidrazina	CAS n. 57-14-7
acrilammide	CAS n. 79-06-1
acrilonitrile	CAS n. 107-13-1
a,a,a-triclorotoluene; cloruro di benzenile	CAS n. 98-07-7
benzo(a)antracene	CAS n. 56-55-3
benzo(a)pirene; benzo(d,e,f)crisene	CAS n. 50-32-8
benzo(b)fluorantene; benzo(e)acefenantrilene	CAS n. 205-99-2
benzo(j)fluorantene	CAS n. 205-82-3
benzo(k)fluorantene	CAS n. 207-08-9
berillio; glucinio	CAS n. 7440-41-7
composti di berillio (glucinio) ad eccezione dei silicati doppi	CAS n. —
d'alluminio e di berillio	
cloruro di cadmio	CAS n. 10108-64-2
solfato di cadmio	CAS n. 10124-36-4
cromato di calcio	CAS n. 13765-19-0
captafol (ISO);	CAS n. 2425-06-1
1,2,3,6-tetraidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimmide	
carbadox (DCI); 1,4-diossido di 3-(chinossa-lina-2-ilmetilene)	CAS n. 6804-07-5
carbazato di metile; 2-o(metossicarbonilidrazonometil)	
chinossalina-1,4-biossido	
cromato di cromo III; cromato cromico	CAS n. 24613-89-6
diazometano	CAS n. 334-88-3
dibenzo(a,h)antracene	CAS n. 53-70-3
solfato di dietile	CAS n. 64-67-5
Solfato di dimetile	CAS n. 77-78-1
cloruro di dimetilcarbammile	CAS n. 79-44-7
dimetilnitrosoammina, N-nitrosodimetilammina	CAS n. 62-75-9
cloruro di dimetilsolfammile	CAS n. 13360-57-1
1-cloro-2,3-epossipropano; epicloridrina	CAS n. 106-89-8
1,2-dicloroetano; cloruro di etilene	CAS n. 107-06-2
ossido di etilene; ossirano	CAS n. 75-21-8
etilenimmina; aziridina	CAS n. 151-56-4
esaclorobenzene	CAS n. 118-74-1
triammide esametilfosforica; esametilfosforammide	CAS n. 680-31-9
idrazina	CAS n. 302-01-2
idrazobenzene; 1,2-difenilidrazina	CAS n. 122-66-7
acrilammidometossiacetato di metile (contenente 0,1 %	CAS n. 77402-03-0
d'acrilammide)	
acetato di metil-ONN-azossimetile; acetato di metilazossimetile	CAS n. 592-62-1
nitrofene (ISO); ossido di 2,4-diclorofenile e di 4-nitrofenile	CAS n. 1836-75-5
nitrosodipropilammina	CAS n. 621-64-7
2-metossianilina; o-anisidina	CAS n. 90-04-0
bromato di potassio	CAS n. 7758-01-2
ossido di propilene; 1,2-espossipropano; metilossirano	CAS n. 75-56-9
o-toluidina	CAS n. 95-53-4
2-metilaziridina; propilenimmina	CAS n. 75-55-8
sali di 2,2'-dicloro-4,4'-metilenedianilina; sali di	CAS n. —
4,4'-metilenebis(2-cloroanilina)	
sali di 3,3'-diclorobenzidina;	CAS n. —
sali di 3,3'-dimetossabenzidina; sali di o-dianisidina	CAS n. —
sali di 3,3'-dimetilbenzidina; sali di o-tolidina	CAS n. —
cromato di stronzio	CAS n. 7789-06-2
ossido di stirene; (epossietil)benzene; fenilossirano	CAS n. 96-09-3
solfallato (ISO); dietilditiocarbammato di 2-cloroallile	CAS n. 95-06-7
tioacetammide	CAS n. 62-55-5
uretano (DCI); carbammato di etile	CAS n. 51-79-6
(/)	 •

Punto 30 — Sostanze mutagene

Elenco 3, categoria 1

Nessuna sostanza classificata in questa categoria

Elenco 4, categoria 2

1,2-dibromo-3-cloropropano CAS n. 96-12-8 acrilammide CAS n. 79-06-1

benzo(a)pirene; benzo(d,e,f)crisene	CAS n. 50-32-8
solfato dietilico	CAS n. 64-67-5
ossido di etilene; ossirano	CAS n. 75-21-8
etileneimmina; aziridina	CAS n. 151-56-4
triammide esametilfosforica; esametilfosfoammide	CAS n. 680-31-9
acrilammidometossiacetato di metile (contenente 0,1 %	CAS n. 77402-03-0
d'acrilammide)	0110 111 77 102 00 0
Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione	
Elenco 5, categoria 1	
esafluorosilicato di piombo (II); fluosilicato di piombo (II)	CAS n. 25808-74-6
acetato di piombo, basico, sotto-acetato di piombo	CAS n. 1335-32-6
derivati alchilati del piombo	CAS n. —
azoturo di piombo (II); azide di piombo	CAS n. 13424-46-9
cromato di piombo	CAS n. 7758-97-6
composti del piombo ad eccezione di quelli menzionati	CAS n. —
nominativamente nel presente allegato	•
di(acetato) di piombo	CAS n. 301-04-2
2,4,6-trinitroresorcinato di piombo; tricinato	CAS n. 15245-44-0
metansolfonato di piombo	CAS n. 17570-76-2
bis(ortofosfato) di tripiombo	CAS n. 7446-27-7
cumafene (*); 4-idrossi-3-(3-ossi-1-fenilbutil) cumarina	CAS n. 81-81-2
Elenco 6, categoria 2	
Lienco o, curegoria 2	
2-etossietanolo; etere monoetilico d'etilen-glicol; etilglicol	CAS n. 110-80-5
3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil metiltioacetato di 2-etilesile	CAS n. 80387-97-9
2-metossietanolo; etere monometilico d'etilen-glicol; metilglicol	CAS n. 109-86-4
benzo(a)pirene; benzo(d,e,f)crisene	CAS n. 50-32-8
binapacril (ISO); 3-metilcrotonato di 2-sec-butil-4,6-dinitrofenile	CAS n. 485-31-4
N,N-dimetilformammide	CAS n. 68-12-2
dinosebe; 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitrofenolo	CAS n. 88-85-7
dinoterbe; 2-ter-butil-4,6-dinitrofenolo	CAS n. 1420-07-1
etilentiourea; immidazolidina-2-tione; 2-immidazolina-2-tiol	CAS n. 96-45-7
acetato di 2-etossietile; acetato di etilglicol; acetato d'etere	CAS n. 111-15-9
monoetilico di etilen-glicol	
acetato di metil-ONN-azossimetile; acetato di metilazossimetile	CAS n. 592-62-1
acetato di 2-metossietile; acetato metilglicol; acetato di etere	CAS n. 110-49-6
monometilico d'etilen-glicol	
nickel tetracarbonile; nickel carbonile	CAS n. 13463-39-3
minus forms (TCO) and the discount for the discount of the dis	OAC 103/755

CAS n. 1836-75-5

CAS n. -

CAS n. -

nitrofene (ISO); ossido di 2,4-dicloro fenile e di 4-nitrofenile

sali e esteri di dinosebe, ad eccezione di quelli menzionati

nominativamente nella presente appendice

sali e esteri di dinoterbe

^(*) La denominazione «warfarin» non è autorizzata in Francia.»

DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che è necessario armonizzare le diverse disposizioni e misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di protezione dello stesso, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità;

considerando che il modo migliore per prevenire la creazione dei rifiuti di imballaggio è quello di ridurre la quantità globale di imballaggi;

considerando che è importante, in relazione agli obiettivi della presente direttiva, assicurarsi, come regola generale, che le misure adottate in uno Stato membro ai fini di tutela dell'ambiente non abbiano ripercussioni sfavorevoli sulla possibilità per altri Stati membri di realizzare gli obiettivi della direttiva;

considerando che la riduzione del volume dei rifiuti è condizione necessaria per la crescita sostenibile espressamente indicata nel trattato sull'Unione europea;

considerando che la presente direttiva deve concernere tutti i tipi di imballaggio immessi sul mercato e tutti i rifiuti di imballaggio; che pertanto la direttiva 85/339/

CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (4), deve essere abrogata;

considerando tuttavia che gli imballaggi svolgono una funzione sociale ed economica fondamentale e che le misure previste nella presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le altre prescrizioni normative pertinenti in materia di qualità e di trasporto di imballaggi o di prodotti imballati;

considerando che, coerentemente con la strategia comunitaria della gestione dei rifiuti di cui alla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti (⁵), e alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (⁶), la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio dovrebbe prevedere in via prioritaria, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e avere, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti;

considerando che, in attesa di risultati scientifici e tecnologici in materia di processi di recupero, la riutilizzazione e il riciclaggio vanno considerati come processi preferibili in relazione al loro impatto sull'ambiente; che ciò presuppone pertanto l'istituzione negli Stati membri di sistemi che garantiscano la restituzione degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio; che valutazioni del ciclo di vita devono essere portate a termine il più presto possibile per giustificare una precisa gerarchia tra gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili;

considerando che la prevenzione dei rifiuti di imballaggio deve essere attuata mediante adeguate misure, comprese le iniziative adottate nell'ambito degli Stati membri conformemente agli obiettivi della presente direttiva;

considerando che gli Stati membri possono favorire, in conformità con il trattato, sistemi di reimpiego di imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, al fine di avvalersi del contributo di tali sistemi alla tutela dell'ambiente;

Considerando che sotto il profilo ambientale il riciclaggio deve rappresentare un'importante percentuale del recu-

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 12. 10. 1992, pag. 1 e GU n. C 285 del 21.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 1993 (GU n. L 194 del 19. 7. 1993, pag. 177), Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 65), e decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 163). Confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 15) Progetto comune del comitato di conciliazione dell' 8 novembre 1994.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48)

⁽⁵⁾ GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

⁽é) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/156/CEE (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32).

pero, soprattutto al fine di ridurre il consumo di energia e di materie prime nonché lo smaltimento finale dei rifiuti;

considerando che il recupero di energia è un mezzo efficace per il recupero dei rifiuti di imballaggio;

considerando che gli obiettivi fissati dagli Stati membri per quanto riguarda il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio non dovrebbero estendersi oltre determinati limiti per tenere conto delle diverse situazioni esistenti negli Stati membri e per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;

considerando che, al fine di conseguire risultati a medio termine e offrire agli operatori economici, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva a lungo termine, è opportuno stabilire una data di scadenza a medio termine per il raggiungimento degli obiettivi suddetti e una data di scadenza a lungo termine per gli obiettivi che dovrebbero essere determinati in una fase successiva in vista di ampliare in maniera sostanziale tali obiettivi;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero esaminare, sulla base di relazioni della Commissione, l'esperienza pratica compiuta negli Stati membri per il perseguimento dei predetti obiettivi e i risultati della ricerca scientifica e le tecniche di valutazione quali gli ecobilanci;

considerando che, al fine di assicurare un alto livello di tutela ambientale, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri i quali hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano tali limiti a perseguire la realizzazione degli obiettivi stessi, purché tali misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che altri Stati membri si conformino alla presente direttiva; che la Commissione dovrebbe confermare tali misure dopo un'opportuna verifica;

considerando peraltro che taluni Stati membri, per la loro specifica situazione, possono adottare obiettivi inferiori purché raggiungano un obiettivo minimo in materia di recupero entro il termine richiesto e gli obiettivi fissati entro un termine ulteriore:

considerando che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio impone di isituire negli Stati membri sistemi di restituzione, raccolta e recupero; che tali sistemi devono essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni tra i prodotti importati nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e in modo da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il trattato;

considerando che la questione della marcatura degli imballaggi sul piano comunitario richiede ulteriori approfondimenti, ma dovrebbe essere oggetto di una decisione della Comunità in un prossimo futuro; considerando che al fine di ridure l'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza è altresì necessario definire i requisti essenziali attinenti alla composizione e alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi;

considerando che è necessario limitare negli imballaggi la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze in relazione al loro impatto sull'ambiente (in particolare in relazione alla loro probabile presenza nelle emissioni o nelle ceneri quando gli imballaggi sono inceneriti o nei residui di lisciviazione al momento dell'interramento); che è necessario, come primo passo per ridurre la tossicità dei rifiuti di imballaggio, impedire l'aggiunta di questi metalli pesanti nocivi negli imballaggi o controllare che non vi sia migrazione di tali elementi nell'ambiente, con le opportune eccezioni in casi particolari che devono essere stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di comitato;

considerando che per raggiungere un alto grado di riciclaggio e per evitare al personale addetto alla raccolta e alla manipolazione dei rifiuti di imballaggio problemi di ordine sanitario e di sicurezza è fondamentale che tali rifiuti siano smistati all'origine;

considerando che i requisiti stabiliti per la fabbricazione degli imballaggi non dovrebbero applicarsi agli imballaggi usati per un determinato prodotto, prima della data di adozione della presente direttiva; che è necessario altresì un periodo di transizione per consentire l'immissione in commercio degli imballaggi;

considerando che la data di applicazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato di imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali dovrebbe tener conto del fatto che gli organismi di normalizzazione competenti stanno attualmente elaborando norme comunitarie; che si devono applicare tuttavia senza indugio le disposizioni relative ai mezzi di prova di conformità delle norme nazionali;

considerando che dovrebbe essere promossa l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali ed altri aspetti ad essi connessi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva presuppongono lo sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali ottenuti da imballaggi riciclati;

considerando che l'inclusione di materiale riciclato negli imballaggi non dovrebbe essere in contrasto con le disposizioni pertinenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei consumatori;

considerando che è necessario disporre, su scala comunitaria, di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio onde poter verificare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva; considerando che è essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio «chi inquina paga» accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale;

considerando che il consumatore ha un ruolo determinante nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che deve quindi essere opportunamente informato per adeguare i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti;

considerando che l'inclusione nei piani di gestione dei rifiuti, previsti dalla direttiva 75/442/CEE, di un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio contribuirà all'applicazione effettiva della presente direttiva;

considerando che per agevolare la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva potrebbe essere necessario per la Comunità e per gli Stati membri ricorrere a strumenti economici conformemente alle disposizioni del trattato, in modo da evitare nuove forme di protezionismo;

considerando che, salvo quanto prescrive la direttiva 83/189/CEE Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (¹), gli Stati membri debbono preventivamente notificare alla Commissione i progetti delle misure che essi intendono adottare affinché essa possa verificare la loro conformità alla presente direttiva;

considerando che la Commssione dovrebbe garantire, conformemente ad una procedura di comitato, l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del sistema di identificazione degli imballaggi e della struttura delle basi di dati;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di adottare misure specifiche qualora particolari tipi di imballaggio provochino difficoltà nell'applicazione della presente direttiva, avvalendosi se necessario della stessa procedura di comitato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fine

1. Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1. La presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
- 2. Essa si applica lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di trasporto e le disposizioni della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (²).

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

 «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

L'imballaggio consiste soltanto di:

- a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un

⁽¹) GU n. L 109 del 26. 4. 1993, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/400/CEE (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55).

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei;
- 2) «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti della direttiva 75/442/CEE, esclusi i residui della produzione;
- «gestione dei rifiuti di imballaggio»: la gestione dei rifiuti secondo la definizione della direttiva 75/442/ CEE;
- 4) «prevenzione»: la riduzione della quantità e della nocività per l'ambiente:
 - delle materie e sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,
 - degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione nonché in quelle della commercializzazione della distribuzione, dell'utilizzazione e dello smaltimento,

in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti;

- si viutilizzo»: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per potere compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- 6) «recupero»: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
- «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuti per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico ma escluso il recupero di energia;
- «recupero di energia»: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
- 9) «riciclaggio organico»: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), via microrganismi e in condizioni controllate, delle parti

biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o di metano. L'interramento in discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

- 10) «smaltimento»: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
- 11) «operatori economici»: con riferimento all'imballaggio, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- 12) «accordo volontario»: è un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti dello Stato membro e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 4

Prevenzione

- 1. Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9, siano applicate altre misure di prevenzione. Esse possono consistere in programmi nazionali o in azioni analoghe adottati, se necessario, previa consultazione di tutti gli operatori economici e volti a riunire e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.
- 2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10.

Articolo 5

Riutilizzo

Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

Articolo 6

Recupero e riciclaggio

1. Per conformarsi al fine della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:

- a) entro cinque anni dal recepimento nel diritto interno della presente direttiva sarà recuperato almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
- b) nell'ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;
- c) entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento nel diritto interno della presente direttiva, sarà recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà, conformemente al paragrafo 3, lettera b), al fine di aumentare in modo sostanziale le cifre obiettivo di cui alle lettere a) e b).
- 2. Per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati.
- 3. a) Sulla base di una relazione provvisoria della Commissione e, quattro anni dopo la data di cui al paragrafo 1, lettera a), sulla base di una relazione finale il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano le esperienze compiute negli Stati membri per il proseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) al paragrafo 2, nonché i risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come gli ecobilanci.
 - b) Entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera c). Tale procedura è reiterata successivamente ogni cinque anni.
- 4. Gli Stati membri pubblicano le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che saranno oggetto di una campagna d'informazione destinata al pubblico in generale e agli operatori economici.
- 5. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire, rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e il basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:
- a) di realizzare, entro cinque anni dalla data di applicazione della presente direttiva, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e b) con l'obbligo tuttavia di raggiungere per lo meno il 25 % di recupero;
- b) di rinviare nel contempo la realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ad un termine ulteriore, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
- 6. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e che a tal fine dispongono di

adeguate capacità di reciclaggio e recupero, possono perseguire tali obiettivi nell'interesse di un alto livello di tutela ambientale, purché queste misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione conferma tali misure, dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

Articolo 7

Sistemi di restituzione, raccolta e recupero

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:
- a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
- b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,

al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 costituiscono parte di una politica globale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e prendono in considerazione, segnatamente, i requisiti in materia di tutela ambientale, di salute dei consumatori, di sicurezza e di igiene; quelli in materia di tutela della qualità, dell'autenticità e delle caratteristiche tecniche delle merci imballate e dei materiali utilizzati, nonché in materia di protezione di diritti di proprietà industriali e commerciali.

Articolo 8

Marcatura e sistema di identificazione

1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi. 2. Per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i.

A tal fine la Commissione, non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dell'allegato I, e in conformità con la procedura di cui all'articolo 21, determina la numerazione e le abbreviazioni su cui si fonda il sistema di identificazione e specifica quali materiali sono soggetti al sistema di identificazione ai sensi della medesima procedura.

3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.

Articolo 9

Requisiti essenziali

- 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.
- 2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:
- a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
- b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1,

la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato isituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.

Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 10

Normalizzazione

La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.

La Commissione promuove, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti:

- i criteri ed i metodi da adottare per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi,
- i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,
- i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,
- i criteri da adottare per i metodi di riciclaggio,
- i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,
- i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi.

Articolo 11

Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi

- 1. Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino i valori seguenti:
- 600 ppm in peso dopo due anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1;
- 250 ppm in peso dopo tre anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1;
- 100 ppm in peso dopo cinque anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1.
- 2. I livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli imballaggi interamente costituiti di cristallo, secondo la definizione della direttiva 64/493/CEE (¹).
- 3. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 21, determina:

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36.

- le condizioni alle quali i suddetti livelli di concentrazione non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
- i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

Articolo 12

Sistemi di informazione

- 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva.
- 2. A tale scopo, le basi di dati sono destinate segnatamente a fornire informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio (comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali d'imballaggio e sui componenti utilizzati per la loro fabbricazione) nei singoli Stati membri.
- 3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso, utilizzando a tal fine le tabelle che la Commissione adotta un anno dopo l'adozione della presente direttiva in base all'allegato III e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
- 4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.
- 5. I dati ottenuti sono forniti con le relazioni nazionali di cui all'articolo 17 ed aggiornati nelle successive relazioni.
- 6. Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo.

Articolo 13

Informazione degli utenti di imballaggi

Gli Stati membri, non oltre due anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, prendono le opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa:

- i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
- il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentanto sul mercato;
- i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 14.

Articolo 14

Piani di gestione

Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5.

Articolo 15

Strumenti economici

Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi.

Articolo 16

Notificazione

- 1. Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, prima dell'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare nell'ambito della presente direttiva, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche connesse con misure di carattere fiscale che incoraggiano la conformità alle medesime, affinché la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla suddetta direttiva.
- 2. Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato può indicare che la notificazione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE.

Articolo 17

Obbligo di relazione

Conformemente all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE (¹), gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva. La prima relazione verte sul periodo 1995-1997.

Articolo 18

Libertà di immissione sul mercato

Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 19

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Le modifiche necessarie per adattare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'allegato I e all'articolo 10, ultimo trattino ed i formati relativi al sistema di basi di dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3 e all'allegato III, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 20

Misure specifiche

- 1. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, determina le misure tecniche necessarie a far fronte a qualsiasi difficoltà riscontrata nell'applicazione della presente direttiva, in particolare in materia di imballaggio primario di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso.
- 2. La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle altre eventuali misure da adottare, se del caso corredata di una proposta.

Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dell misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
- 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
 - b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 22

Recepimento nel diritto interno

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
- 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
- 3. Inoltre, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate o emanate nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- 4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi non si applicano in alcun caso a imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.
- 5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alla legislazione nazionale in vigore.

Articolo 23

La direttiva 85/339/CEE è abrogata dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 24

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 25

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

K. HÄNSCH

K. KINKEL

ALLEGATO I

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE

Per la plastica si deve usare una numerazione da 1 a 19; per carta e scatole da 20 a 29; per il cartone da 30 a 39; per il metallo da 40 a 49; per il legno da 50 a 59; per i tessili da 60 a 69; per il vetro da 70 a 79.

L'identificazione può anche essere effettuata usando l'abbreviazione dei materiali usati (ad esempio: HDPE: High Density Polyethylene). Per l'identificazione dei materiali è possibile usare la numerazione o le abbreviazioni o entrambi i sistemi. Questi metodi di identificazione devono essere inseriti al centro o al di sotto del marchio grafico che indica la natura riutilizzabile o recuperabile dell'imballaggio.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio

a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio.

- b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
 - I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;
- c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
 - I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
- d) Imballaggi biodegradabili
 - I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

ALLEGATO III

DATI DA INCLUDERE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI NELLE LORO BANCHE DI DATI «IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO» (SECONDO LE TABELLE DA 1 A 4 RIPORTATE IN APPRESSO)

- 1. Per quanto concerne gli imballaggi tanto primari che secondari e terziari:
 - a) Le quantità, per ciascuna grande categoria di materiali, degli imballaggi consumati nel territorio nazionale (prodotte + importate esportate) (tabella 1),
 - b) Le quantità riutilizzate (tabella 2).
- 2. Per quanto concerne i rifiuti di imballaggio tanto domestici quanto non domestici:
 - a) Le quantità per ciascuna grande categoria di materiali valorizzati ed eliminati nel territorio nazionale (prodotte + importate esportate) (tabella 3),
 - b) Le quantità riciclate e le quantità valorizzate per ciascuna grande categoria di materiali (tabella 4).

TABELLA 1

Quantità di imballaggi (primari, secondari e terziari) consumati nel territorio nazionale

	Tonnellate prodotte	- Tonnellate esportate	+ Tonnellate importate	= Totale
Vetro				
Plastica				
Carta-cartone (compresi i complessi)			•	
Metalli	,			
Legno				
Altri				
Totale				

TABELLA 2

Quantità di imballaggi (primari, secondari e terziari) riutilizzati nel territorio nazionale

	Tonnellate di imballaggi consumate	Imballaggi riutilizzati			
		Tonnellate	Percentuali		
Vetro					
Plastica					
Carta-cartone (compresi i complessi)	, .				
Metalli					
Legno					
Altri					
Totale			·		

TABELLA 3

Quantità di rifiuti di imballaggio valorizzati ed eliminati nel territorio nazionale

	Tonnellate di rifiuti prodotti	- Tonnellate di rifiuti esportati	+ Tonnellate di rifiuti importati	= Totale
Rifiuti domestici			N.	
Vetro di imballaggio				
Plastica di imballaggio			`	
Carta-cartone di imballaggio				
Cartone-complessi di imballaggio				
Metalli di imballaggio			-	
Legno di imballaggio				
Totale dei rifiuti di imballaggio domestici				
Rifiuti non domestici			·	
Vetro di imballaggio				
Plastica di imballaggio				
Carta-cartone di imballaggio				
Cartone-complessi li imballaggio				
Metalli di imballaggio				
Legno di imballaggio				
Totale dei rifiuti di imballaggio non domestici				

TABELLA 4 Quantità di rifiuti di imballaggio riciclati o valorizzati nel territorio nazionale

	Tonnellate totali	Quantità riciclate		Quantità valorizzate	
	valorizzate ed eliminate	Tonnellate	Percentuali	Tonnellate	Percentuali
Rifiuti domestici					
Vetro di imballaggio					
Plastica di imballaggio					
Carta-cartone di imballaggio		·			
Cartone-complessi di imballaggio					
Metalli di imballaggio					
Legno di imballaggio			-		
Totale dei rifiuti di imballaggio domestici					
Rifiuti non domestici					
Vetro di imballaggio					
Plastica di imballaggio					
Carta-cartone di imballaggio					
Cartone-complessi di imballaggio				:	
Metalli di imballaggio					,
Legno di imballaggio					
Totale dei rifiuti di imballaggio non domestici		,			

DIRETTIVA 94/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che vari programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (4) hanno sottolineato l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

considerando che, in mancanza di misure di controllo, le emissioni di composti organici volatili (COV) provenienti dalla benzina e dai solventi nella Comunità sarebbero dell'ordine di 10 milioni di tonnellate l'anno; che dette emissioni contribuiscono alla formazione di ossidanti fotochimici quali l'ozono che, in alte concentrazioni, possono recare danno alla salute umana, alla vegetazione e ai materiali; che alcune emissioni di COV provenienti dalla benzina sono classificate tossiche, cancerogene o teratogene;

considerando che il 2 aprile 1992 la Comunità ha firmato il protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo

alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili (COV) o i loro flussi transfrontalieri, che prevede una sensibile riduzione di tali emissioni;

considerando che un passo significativo nella strategia per la riduzione globale delle emissioni di COV nella Comunità è stato compiuto con la direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (5), volta a ridurre dell'80-90 % in 10-15 anni le emissioni di COV dai gas di scarico e le emissioni per evaporazione dai veicoli a motore, che rappresentano circa il 40 % delle attuali emissioni di COV artificiali nell'atmosfera; che all'adozione di detta direttiva era stato chiesto alla Commissione di presentare una proposta di direttiva sui provvedimenti atti a ridurre le perdite per evaporazione in tutte le fasi del processo di deposito e di distribuzione dei carburanti;

considerando che le emissioni di COV dai sistemi di deposito e di distribuzione della benzina raggiungono circa 500 000 tonnellate annue, pari al 5 % circa delle emissioni totali di COV artificiali nella Comunità; che queste emissioni concorrono notevolmente all'inquinamento atmosferico, soprattutto nelle aree urbane;

considerando che le tecnologie disponibili consentono una sensibile riduzione delle perdite per evaporazione nei sistemi di distribuzione della benzina, non ultimo attraverso il recupero dei vapori spostati;

considerando che, per motivi di normalizzazione internazionale e di sicurezza durante il caricamento delle navi, occorre che vengano elaborate delle norme a livello dell'organizzazione marittima internazionale per i sistemi di controllo delle emissioni e recupero dei vapori, da applicare tanto agli impianti di caricamento quanto alle navi; che la Comunità deve dunque impegnarsi per garantire che le necessarie disposizioni vengano introdotte nella Convenzione MARPOL nel corso della corrente revisione di MARPOL, da completarsi entro il 1996; che, qualora la Convenzione MARPOL non fosse riveduta in questo senso, la Comunità dovrebbe, previa discussione con i suoi maggiori partner commerciali, proporre adeguate misure comunitarie da applicare alle navi ed alle installazioni portuali che servono le navi;

⁽¹⁾ GU n. C 227 del 3. 9. 1992, pag. 3, e GU n. C 270 del 6. 10. 1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 6.

⁽³⁾ Parere reso il 24 giugno 1993 (GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 325), posizione comune del Consiglio del 4 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 82). Confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 15). Progetto comune del comitato di conciliazione dell'8 novembre 1994.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1; GU n. C 139 del 13.
6. 1977, pag. 1; GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1, e GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1.

considerando che saranno necessarie ulteriori azioni per ridurre le emissioni di vapori durante le operazioni di rifornimento alle stazioni di servizio, attualmente pari a circa 200 000 tonnellate annue, ottenendo così il controllo su tutte le emissioni di vapori che si verificano nella distribuzione della benzina;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza e garantire il funzionamento del mercato interno, occorre armonizzare talune misure relative alla distribuzione della benzina, basandosi su un livello elevato di protezione dell'ambiente;

considerando che occorre tuttavia tener presenti i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall'azione o dalla mancanza di azione; che è pertanto opportuno prevedere in taluni casi delle possibilità di deroga e talvolta di esclusione; che occorre inoltre concedere a taluni Stati membri periodi di adeguamento più lunghi in considerazione delle eventuali misure ambientali rilevanti di vario tipo da essi adottate nel settore o dell'onere particolare loro imposto dalle misure della presente direttiva a causa della struttura delle loro reti;

considerando che l'azione della Comunità deve tener conto delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità; che al riguardo gli Stati membri devono poter mantenere o imporre misure più rigorose sulle perdite per evaporazione dagli impianti fissi in tutto il loro territorio o in aree geografiche ove, in considerazione di condizioni particolari, sia stato stabilito che esse sono necessarie per tutelare la salute umana o l'ambiente;

considerando che l'applicazione del paragrafo 1 degli articoli 3, 4 e 6 della presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1);

considerando che è necessario introdurre specifiche armonizzate per le attrezzature di caricamento dal fondo delle autocisterne, al fine di assicurare la possibilità di libero scambio della benzina e delle attrezzature all'interno della Comunità, nonché un alto livello di sicurezza; che occorre prevedere la normalizzazione di tali specifiche e il loro adeguamento al progresso tecnico;

considerando che occorre costituire un comitato che assista la Commissione nell'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica ai procedimenti, agli impianti, ai veicoli e alle navi adibiti al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad una stazione di servizio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «benzina», ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, che ha una pressione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, destinato all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
- b) «vapori», composti gassosi che evaporano dalla benzina;
- c) «impianto di deposito», ogni cisterna fissa presso un terminale adibita al deposito di benzina;
- d) «terminale», ogni struttura adibita al deposito e al caricamento di benzina in autocisterne, in vagoni cisterna o su navi, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;
- e) «cisterna mobile», ogni cisterna, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile, adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad una stazione di servizio;
- f) «stazione di servizio», ogni impianto in cui la benzina è erogata nei serbatoi di carburante dei veicoli a motore da una cisterna di deposito fissa;
- g) «preesistente» riferito agli impianti di deposito della benzina, agli impianti di caricamento, alle stazioni di servizio ed alle cisterne mobili —, ogni impianto, stazione di servizio e cisterna mobile funzionanti prima della data indicata nell'articolo 10 o per i quali è stata concessa, prima di detta data, un'autorizzazione specifica di costruzione o di esercizio eventualmente prescritta dalla legislazione nazionale;
- h) «nuovo» riferito agli impianti di deposito della benzina, agli impianti di caricamento, alle stazioni di servizio ed alle cisterne mobili —, ogni impianto, stazione di servizio e cisterna mobile che non rientrano nella lettera g);

⁽¹) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/400/CEE della Commissione (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55).

N. L 365/26

- i) «volume», la quantità totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili da un impianto di deposito di un terminale o da una stazione di servizio nei tre anni precedenti;
- j) «dispositivo di recupero dei vapori», l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori, compresi gli eventuali sistemi di cisterne «tampone» di un terminale;
- k) «nave», una nave della navigazione interna quale definita nel capitolo 1 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (¹);
- «valore bersaglio di riferimento», il valore orientativo fornito per la valutazione generale della congruità delle misure tecniche che figurano negli allegati; non è un valore limite rispetto al quale misurare le prestazioni dei singoli impianti, terminali e stazioni di servizio;
- m) «deposito temporaneo di vapori», il deposito temporaneo di vapori in una cisterna a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della presente direttiva;
- n) «impianto di caricamento», ogni impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per le autocisterne comprendono una o più «torri di caricamento»;
- o) «torre di caricamento», ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in una singola autocisterna.

Articolo 3

Impianti di deposito presso i terminali

1. Gli impianti di deposito devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato I.

Dette disposizioni intendono ridurre a un livello inferiore al valore bersaglio di riferimento dello 0,01 massa/massa % (m/m %) del volume la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dal deposito in ogni impianto adibito a tale scopo nei terminali.

Gli Stati membri possono mantenere o prescrivere misure più rigorose in tutto il loro territorio o in aree geografiche ove, in considerazione di condizioni particolari, sia stato stabilito che esse sono necessarie per tutelare la salute umana o l'ambiente.

Gli Stati membri possono adottare, per ridurre le perdite di benzina, misure tecniche diverse da quelle dell'allegato I, purché sia dimostrato che tali misure alternative hanno efficacia almeno eguale.

(1) GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione sulle misure in vigore o sulle misure speciali di cui al presente paragrafo che essi intendono adottare, precisandone i motivi.

- 2. Il paragrafo 1 si applica:
- a) a decorrere dalla data indicata nell'articolo 10, per i nuovi impianti;
- b) trascorsi tre anni dalla data indicata nell'articolo 10, per gli impianti preesistenti, se il volume caricato presso un terminale è superiore a 50 000 tonnellate/anno:
- c) trascorsi sei anni dalla data indicata nell'articolo 10, per gli impianti preesistenti, se il volume caricato presso un terminale è superiore a 25 000 tonnellate/ anno;
- d) trascorsi nove anni dalla data indicata nell'articolo 10, per tutti gli altri impianti preesistenti di deposito presso i terminali.

Articolo 4

Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali

1. Le attrezzature di caricamento e di scaricamento devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato II.

Dette disposizioni intendono ridurre a un valore inferiore al valore bersaglio di riferimento dello 0,005 m/m % del volume la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dallo scaricamento di serbatoi mobili nei terminali.

Gli Stati membri possono mantenere o prescrivere misure più rigorose in tutto il loro territorio o in aree geografiche ove, in considerazione di condizioni particolari, sia stato stabilito che esse sono necessarie per tutelare la salute umana o l'ambiente.

Gli Stati membri possono adottare, per ridurre le perdite di benzina, misure tecniche diverse da quelle dell'allegato II, purché sia dimostrato che tali misure alternative hanno efficacia almeno eguale.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione sulle misure in vigore o sulle misure speciali di cui al presente paragrafo che essi intendono adottare, precisandone i motivi. La Commissione verifica se tali misure sono compatibili con le disposizioni del trattato e con quelle del presente paragrafo.

Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall'allegato IV. Tali specifiche sono riesaminate periodicamente ed eventualmente rivedute conformemente alla procedura i cui all'articolo 8.

- 2. Il paragrafo 1 si applica:
- a) a decorrere dalla data indicata nell'articolo 10, per i nuovi terminali di caricamento delle autocisterne, dei vagoni cisterna e/o delle navi;
- b) trascorsi tre anni dalla data indicata nell'articolo 10, per i terminali preesistenti per il caricamento delle autocisterne, dei vagoni cisterna e/o delle navi, se il volume è superiore a 150 000 tonnellate/anno;
- c) trascorsi sei anni dalla data indicata nell'articolo 10, per i terminali preesistenti per il caricamento delle autocisterne o dei vagoni cisterna, se il volume è superiore a 25 000 tonnellate/anno;
- d) trascorsi nove anni dalla data indicata nell'articolo 10, per tutti gli altri impianti preesistenti presso i terminali per il caricamento di autocisterne e vagoni cisterna.
- 3. Trascorsi nove anni dalla data indicata nell'articolo 10, le prescrizioni relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste nell'allegato IV si applicano a tutte le torri di caricamento di autocisterne i tutti i terminali, salvo deroghe ai sensi del paragrafo 4.
- 4. In via derogatoria, i paragrafi 1 e 3 non si applicano:
- a) ai terminali preesistenti con un volume inferiore a 10 000 tonnellate/anno;
- b) ai nuovi terminali con un volume inferiore a 5 000 tonnellate/anno situati in isole remote di piccole dimensioni.

Gli Stati membri informano la Commissione dei terminali interessati da detta deroga nell'ambito della stesura della relazione di cui all'articolo 9.

5. Il Regno di Spagna può concedere una deroga di un anno al termine previsto al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 5

Cisterne mobili

- 1. Le cisterne mobili soddisfano, per progettazione e funzionamento, le seguenti prescrizioni:
- a) le cisterne mobili sono progettate e utilizzate in modo che i vapori residui siano trattenuti nella cisterna dopo lo scarico della benzina;
- b) le cisterne mobili che forniscono la benzina alle stazioni di servizio e ai terminali sono progettate e utilizzate in modo da accogliere e trattenere i vapori di ritorno provenienti dagli impianti di deposito delle stazioni di servizio o dei terminali. Per i vagoni cisterna questa prescrizione è d'applicazione solo se essi forniscono la benzina a stazioni di servizio o terminali in cui è utilizzato il deposito intermedio dei vapori;
- c) salva l'emissione attraverso le valvole limitatrici di pressione, i vapori menzionati alle lettere a) e b) sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazione di caricamento presso il terminale.

- Se, dopo lo scarico della benzina, la cisterna mobile è utilizzata per prodotti diversi dalla benzina e qualora il recupero o il deposito temporaneo dei vapori sia impossibile, può esserne ammesso lo spurgo in un'area geografica nella quale è improbabile che le emissioni incidano in modo significativo sui problemi ambientali o sanitari;
- d) le autorità competenti degli Stati membri devono assicurare che le autocisterne siano sottoposte a verifiche periodiche della tenuta della pressione dei vapori e che il corretto funzionamento delle valvole della pressione sia controllato periodicamente in tutte le cisterne mobili.
- 2. Il paragrafo 1 si applica:
- a) a decorrere dalla data indicata nell'articolo 10, per le nuove autocisterne, i nuovi vagoni cisterna e le nuove navi;
- b) trascorsi tre anni dalla data indicata nell'articolo 10, per i vagoni cisterna e le navi preesistenti, se caricati in terminali cui si applica la prescrizione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1;
- c) alle autocisterne preesistenti, se modificate per il caricamento dal fondo in conformità delle specifiche dell'allegato IV.
- 3. In via derogatoria, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) non si applica alle perdite di vapori derivanti dalle misurazioni effettuate mediante aste di livello per quanto attiene:
- a) alle cisterne mobili preesistenti;
- b) alle nuove cisterne mobili messe in esercizio nei quattro anni successivi alla data di cui all'articolo 10.

Articolo 6

Caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio

1. Le attrezzature per il caricamento e il deposito sono conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato III.

Dette disposizioni intendono ridurre ad un valore inferiore al valore bersaglio di riferimento dello 0,01 m/m % del volume la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento negli impianti di deposito delle stazioni di servizio.

Gli Stati membri possono mantenere o prescrivere misurepiù rigorose in tutto il loro territorio o in aree geografiche ove, in considerazione di condizioni particolari, sia stato stabilito che esse sono necessarie per tutelare la salute umana o l'ambiente.

Gli Stati membri possono adottare, per ridurre le perdite di benzina, misure tecniche diverse da quelle dell'allegato III, purché sia dimostrato che tali misure alternative hanno efficacia almeno eguale. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione sulle misure in vigore o sulle misure speciali previste nel presente paragrafo che essi intendono adottare, precisandone i motivi.

- 2. Il paragrafo 1 si applica:
- a) a decorrere dalla data indicata nell'articolo 10, per le stazioni di servizio nuove;
- b) trascorsi tre anni dalla data indicata nell'articolo 10:
 - per le stazioni di servizio preesistenti con un volume superiore a 1 000 m³/anno;
 - per le stazioni di servizio preesistenti indipendentemente dal loro volume — situate in aree abitative o lavorative permanenti;
- c) trascorsi sei anni dalla data indicata nell'articolo 10, per le stazioni di servizio preesistenti con un volume superiore a 500 m³/anno;
- d) trascorsi nove anni dalla data indicata nell'articolo 10, per le altre stazioni di servizio preesistenti.
- 3. In via derogatoria, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle stazioni di servizio con un volume inferiore a 100 m³/anno.
- 4. Gli Stati membri possono concedere una deroga alle prescrizioni del paragrafo 1 per le stazioni di servizio con un volume inferiore a 500 m³/anno situate in un'area geografica o in un luogo nel quale è improbabile che le emissioni di vapori incidano in modo significativo sui problemi ambientali o sanitari.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni particolareggiate sulle aree cui intendono concedere detta deroga, nell'ambito della stesura delle relazioni previste dall'articolo 9, nonché su qualsiasi cambiamento successivo riguardante dette aree.

- 5. Il Regno dei Paesi Bassi può concedere una deroga al calendario previsto nel paragrafo 2, alle seguenti condizioni:
- e misure prescritte dal presente articolo siano attuate nell'ambito di un programma nazionale preesistente di più ampia portata relativo alle stazioni di servizio, che affronti contemporaneamente vari problemi ambientali, quale l'inquinamento idrico, atmosferico, terrestre e provocato dai rifiuti, la cui applicazione sia rigorosamente programmata;
- il calendario può essere modificato solo per un massimo di due anni e il programma deve essere ultimato, in tutte le sue fasi, entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera d);
- alla Commissione sia notificata la decisione di discostarsi dal calendario previsto dal paragrafo 2, corredata di informazioni esaurienti sul campo d'applicazione e la scadenza della deroga.
- 6. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono concedere una deroga di un anno al termine previsto nel paragrafo 2, lettera b).

Articolo 7

Modifiche degli allegati

Salvi i valori limite di cui all'allegato II, punto 2, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 8

Il comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
- 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Controllo e relazioni informative

Le relazioni sull'attuazione della presente direttiva sono elaborate conformemente alla procedura prevista all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (¹). La Commissione è invitata

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

a corredare la sua prima relazione, se del caso, di proposte di emendamento della presente direttiva, comprendenti in particolare l'estensione del suo campo di applicazione per includere i sistemi di controllo e di ricupero dei vapori di caricamento e navi.

Articolo 10

Recepimento nelle legislazioni nazionali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Disposizione finale

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

K. HÄNSCH

K. KINKEL

ALLEGATO I

REQUISITI PER GLI IMPIANTI DI DEPOSITO PRESSO I TERMINALI

1. Le pareti esterne ed i tetti delle cisterne di superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione totale del calore radiante pari o superiore al 70 %. Le operazioni possono essere programmate in modo da essere effettuate come parte dei normali cicli di manutenzione delle cisterne entro un periodo triennale. Gli Stati membri possono concedere una deroga a tale disposizione ove ciò sia necessario per la tutela di particolari aree panoramiche designate dalle autorità nazionali.

Detta disposizione non si applica alle cisterne collegate ad un dispositivo di recupero dei vapori conforme ai requisiti di cui all'allegato II, punto 2.

- 2. Le cisterne con tetto galleggiante esterno devono essere dotate di un dispositivo primario a chiusura stagna che copra lo spazio anulare tra la parete della cisterna e il perimetro esterno del tetto galleggiante, nonché di un dispositivo secondario fissato su quello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 95 % di quello di una cisterna similare a tetto fisso priva di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori (ossia una cisterna a tetto fisso dotata solo di valvola limitatrice di pressione).
- 3. Tutti i nuovi impianti di deposito presso i terminali, ove sia previsto il recupero di vapori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (cfr. allegato II), devono essere:
- a) cisterne a tetto fisso collegate ad un dispositivo di recupero dei vapori in conformità dei requisiti di cui all'allegato II, oppure
- b) progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno, e dotati di dispositivi primari e secondari a tenuta stagna in modo da rispondere ai requisiti relativi alle prestazioni stabiliti dal punto 2.
- 4. Le cisterne a tetto fisso preesistenti devono essere:
- a) collegate ad un dispositivo di recupero dei vapori in conformità dei requisiti di cui all'allegato II, oppure
- b) dotate di un tetto galleggiante interno con un dispositivo primario a tenuta stagna progettato in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 90 % di quello di una cisterna similare a tetto fisso priva di dispositivi di controllo dei vapori.
- 5. I requisiti relativi ai dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori menzionati ai punti 3 e 4 non si applicano alle cisterne a tetto fisso presso i terminali, ove è autorizzato il deposito temporaneo dei vapori ai sensi dell'allegato II, punto 1.

ALLEGATO II

REQUISITI PER GLI IMPIANTI DI CARICAMENTO E-SCARICAMENTO PRESSO I TERMINALI

1. I vapori da spostamento provenienti da una cisterna mobile in fase di caricamento devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso un dispositivo di recupero dei vapori, per la rigenerazione presso il terminale.

Detta disposizione non si applica alle autocisterne con caricamento dall'alto, sempreché questo tipo di caricamento sia autorizzato.

Nei terminali in cui la benzina è caricata su navi, un dispositivo di incenerimento dei vapori può sostituire quello di recupero, se il recupero di vapori è pericoloso o tecnicamente impossibile a causa del volume dei vapori di ritorno. I requisiti relativi alle emissioni nell'atmosfera provenienti dai dispositivi di recupero dei vapori si applicano anche alle unità di incenerimento.

Nei terminali con un volume inferiore a 25 000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostiuire il recupero immediato dei vapori presso il terminale.

2. La concentrazione media dei vapori nello scarico dei dispositivi di recupero dei vapori — corretta per diluizione durante il trattamento — non deve eccedere i 35 g/normalmetrocubo (Nm³) orari.

Per i dispositivi di recupero dei vapori installati anteriormente al 1º gennaio 1993, il Regno Unito può concedere una deroga al valore limite di 35 g/Nm³ orari previsto nel presente allegato, alle seguenti condizioni:

- l'impianto non ecceda il valore limite di 50 g/Nm³ orari misurato in base alle specifiche di cui al presente allegato;
- la deroga scada al più tardi nove anni dopo la data indicata nell'articolo 10;
- alla Commissione giunga notifica dei singoli impianti interessati dalla presente deroga con indicazione del loro volume di benzina e delle emissioni di vapori da essi provenienti.

Le autorità competenti degli Stati membri devono assicurare che siano definiti i metodi e la frequenza delle misurazioni e delle analisi.

Le misurazioni devono essere effettuate per un'intera giornata lavorativa (minimo sette ore) a volume normale.

Le misurazioni possono essere continue o discontinue. Le misurazioni discontinue devono essere rilevate almeno quattro volte ogni ora.

L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature utilizzate, al gas di taratura e al metodo applicato non deve superare il 10 % del valore misurato.

L'attrezzatura utilizzata deve essere in grado di misurare almeno concentrazioni di 3g/Nm3.

La precisione deve essere almeno pari al 95 % del valore misurato.

- 3. Le autorità competenti degli Stati membri devono assicurare che le linee di collegamento e i sistemi di tubazione siano periodicamente controllati per prevenire perdite.
- 4. Le autorità competenti degli Stati membri devono assicurare che, in caso di perdita di vapore, le operazioni di caricamento siano immediatamente arrestate a livello della torre di caricamento. I dispositivi di arresto devono essere installati sulla torre.
- 5. Qualora sia autorizzato il caricamento dall'alto di cisterne mobili, l'uscita del braccio di caricamento deve essere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile, per evitare spruzzi di benzina.

ALLEGATO III

REQUISITI PER GLI IMPIANTI DI CARICAMENTO E DEPOSITO NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NEI TERMINALI ADIBITI AL DEPOSITO TEMPORANEO DI VAPORI

I vapori spostati durante le operazioni di trasferimento della benzina negli impianti di deposito presso le stazioni di servizio e nelle cisterne a tetto fisso adibiti al deposito temporaneo di vapori devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente.

ALLEGATO IV

SPECIFICHE PER IL CARICAMENTO DAL FONDO, LA RACCOLTA DEI VAPORI E LA PROTE-ZIONE CONTRO IL TROPPOPIENO NELLE AUTOCISTERNE EUROPEE

1. Accoppiatori

- 1.1. L'accoppiatore per i liquidi sul braccio di caricamento deve essere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschio API di 4 pollici (101,6 mm) posizionato sull'autocisterna, quale definito dalla:
 - API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988

Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 — Type of Adapter used for Bottom Loading).

- 1.2. L'accoppiatore per la raccolta dei vapori sul tubo di raccolta dei vapori della torre di caricamento deve essere un accoppiatore femmina a camma e scanalatura cui corrisponde un adattatore maschio a camma e scanalatura di 4 pollici (101,6 mm) posizionato sull'autocisterna, quale definito dalla:
 - API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988

Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2 — Vapour Recovery Adapter).

2. Condizioni di caricamento

- 2.1. Il caricamento normale per i liquidi è di 2 300 litri al minuto (massimo: 2 500 litri al minuto) per braccio di caricamento.
- 2.2. Quando il terminale lavora a regime massimo, il sistema di raccolta dei vapori della torre di caricamento, ivi compreso il sistema di ricupero dei vapori, può generare una contropressione massima di 55 millibar sul lato dell'autocisterna dov'è posizionato l'adattatore per la raccolta dei vapori.
- 2.3. Tutte le autocisterne omologate a caricare dal fondo saranno munite di una targa di identificazione che specifica il numero massimo di bracci di caricamento che possono operare simultaneamente, sempre assicurando che non fuoriescano vapori dalle valvole dei compartimenti P e V, con una contropressione massima dell'impianto di 55 millibar come specificato al punto 2.2.

3. Collegamento del rilevatore di dispersione/troppopieno dell'autocisterna

La torre di caricamento deve essere munita di un rilevatore di troppopieno che, collegato all'autocisterna, emette un segnale di «fail-safe» che permette il caricamento, se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti rileva un livello elevato.

3.1. L'autocisterna deve essere collegata al rilevatore collocato sulla torre di caricamento con un connettore elettrico industriale standard a 10 conduttori. Il connettore maschio deve essere montato sull'autocisterna, mentre il connettore femmina deve essere fissato ad un cavo volante raccordato al rilevatore posizionato sulla torre.

- 3.2. I rilevatori del livello installati sull'autocisterna devono essere termistori a due fili, sensori ottici a due fili, sensori ottici a cinque fili o dispositivi equivalenti compatibili, sempreché il sistema sia «fail-safe». (NB: I termistori devono avere un coefficiente negativo di temperatura).
- 3.3. Il rilevatore collocato sulla torre di caricamento deve essere compatibile con i sistemi a due o a cinque fili montati sull'autocisterna.
- 3.4. L'autocisterna deve essere collegata alla torre di collegamento attraverso il filo di ritorno dei sensori di troppopieno, a sua volta collegato al conduttore n. 10 del connettore maschio attraverso il telaio dell'autocisterna. Il conduttore n. 10 del connettore femmina deve essere collegato al blocco del rilevatore, a sua volta collegato alla terra della torre.
- 3.5. Tutte le autocisterne omologate a caricare dal fondo sono munite di una targa di identificazione (cfr. punto 2.3) che specifica il tipo di sensori per il rilevamento del troppopieno installati (ad esempio, a due ô cinque fili).

4. Posizionamento dei collegamenti

- 4.1. La progettazione delle strutture per il caricamento dei liquidi e la raccolta dei vapori sulla torre di caricamento si basa sul seguente posizionamento dei collegamenti sull'autocisterna.
- 4.1.1. Altezza della linea centrale degli adattatori per i liquidi: massima = 1,4 metri (senza carico) e minima = 0,5 metri (sotto carico); l'altezza ideale è compresa tra 0,7 e 1 metro.
- 4.1.2. Distanza orizzontale tra gli adattatori non inferiore a 0,25 metri (distanza minima ideale = 0,3 metri).
- 4.1.3. Tutti gli adattatori per i liquidi sono posizionati in un involucro di lunghezza non superiore a 2,5
- 4.1.4. L'adattatore per la raccolta dei vapori dovrebbe essere di preferenza posizionato alla destra degli adattatori per i liquidi, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e non inferiore a 0,5 metri (sotto carico).
- 4.2. Il connettore dispersione/troppopieno è posizionato alla destra degli adattatori per i liquidi e per la raccolta dei vapori, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e non inferiore a 0,5 metri (sotto carico).
- 4.3. I collegamenti sopra descritti sono posizionati su un unico lato dell'autocisterna.

5. Dispositivi di sicurezza

5.1. Rilevatore di dispersione/troppopieno

Il caricamento è consentito soltanto quando il rilevatore combinato di dispersione/troppopieno emette un segnale di autorizzazione.

In caso di troppopieno o di perdita di dispersione dell'autocisterna, il rilevatore montato sulla torre deve chiudere la valvola di controllo del caricamento sulla torre.

5.2. Rilevatore di raccolta dei vapori

Il caricamento è consentito soltanto se il tubo per la raccolta dei vapori è collegato all'autocisterna e i vapori spostati possono liberamente fluire dall'autocisterna al sistema di raccolta dei vapori dell'impianto.

DIRETTIVA 94/67/CE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1994

sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che gli obiettivi ed i principi della politica ambientale della Comunità definiti all'articolo 130 R del trattato sono intesi in particolare a prevenire e a ridurre l'inquinamento intervenendo prioritariamente alla fonte ed applicando il principio «chi inquina paga»;

considerando che con la risoluzione del 7 maggio 1990 sulla politica dei rifiuti (4) il Consiglio invitava la Commissione a completare le sue proposte sugli inceneritori per rifiuti industriali, in quanto problema urgente;

considerando che l'incenerimento dei rifiuti pericolosi provoca emissioni che possono produrre inquinamento e quindi, laddove manchi un controllo adeguato, nuocere alla salute umana e all'ambiente; che in taluni casi può verificarsi un inquinamento transfrontaliero;

considerando che è pertanto necessaria un'azione preventiva per proteggere l'ambiente contro le emissioni pericolose dovute all'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

considerando che le attuali divergenze tra le normative nazionali sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi e, in alcuni casi, l'assenza di disposizioni in materia, giustificano un intervento a livello comunitario; considerando che, in conformità dell'articolo 130 T del trattato, l'adozione della presente direttiva non impedisce ai singoli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti che siano compatibili con il trattato, per una protezione ancora maggiore dell'ambiente;

considerando che l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (5), impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie al fine di garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l'ambiente; che a tal fine l'articolo 9 di tale direttiva prescrive che qualsiasi impianto o impresa di trattamento dei rifiuti deve formare oggetto di un'autorizzazione dell'autorità competente, che indichi segnatamente le precauzioni da adottare;

considerando che gli articoli 3 e 4 della direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (6), stabiliscono che deve essere richiesta un'autorizzazione preliminare per la gestione degli impianti industriali, appartenenti alle categorie elencate in allegato, tra cui gli impianti di incenerimento dei rifiuti;

considerando che gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della presente direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura;

considerando che l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità; che sono necessarie disposizioni specifiche per le emissioni di diossine e furani che è indispensabile ridurre utilizzando la tecnologia più avanzata;

considerando che sono necessarie tecniche di misurazione di grande precisione per controllare che le emissioni siano conformi ai valori limite di emissione e ai valori guida delle sostanze inquinanti;

⁽¹⁾ GU n. C 130 del 21. 5. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1993 (GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 90), posizione comune del Consiglio dell'11 luglio 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 35) e del Parlamento europeo del 17 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994).

⁽⁴⁾ GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

⁽⁶⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

considerando che è necessaria una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento di rifiuti pericolosi; che pertanto gli scarichi acquosi prodotti durante la depurazione dei gas di scarico possono essere evacuati solo dopo aver subito un trattamento separato, al fine di limitare il trasferimento dell'inquinamento da un vettore ambientale ad un altro; che i valori limite di emissione specifici per le sostanze inquinanti presenti nei suddetti scarichi acquosi dovrebbero essere fissati entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

considerando che devono essere previste disposizioni per i casi in cui sono superati i valori limite di emissione, nonché per i casi, tecnicamente inevitabili, di arresto, di cattivo funzionamento o di guasto dei dispositivi di depurazione;

considerando che il coincenerimento di rifiuti pericolosi in impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi non deve causare maggiori emissioni di sostanze inquinanti in quella parte del volume di gas di scarico dovuto a detto coincenerimento e che deve pertanto essere assoggettato ad adeguate limitazioni;

considerando che, per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva, onde evitare un aumento del trasferimento di rifiuti pericolosi in tali impianti;

considerando che è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'esecuzione della presente direttiva e nel suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico;

considerando che le relazioni in merito all'attuazione della presente direttiva costituiscono un importante elemento per informare la Commissione e gli Stati membri sui progressi compiuti nelle tecniche di controllo delle emissioni;

considerando che entro il 31 dicembre 2000 dovrebbero essere presentate al Consiglio proposte per rivedere i valori limite di emissione e le relative disposizioni della presente direttiva sulla scorta dei progressi tecnologici previsti, dell'esperienza nella gestione degli impianti di incenerimento e dei requisiti ambientali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha lo scopo di stabilire misure e procedure finalizzate a prevenire o, qualora ciò non sia attuabile, a ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, istituendo e mantenendo a tale scopo condizioni di esercizio e valori limite di emissione adeguati per gli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le altre normative comunitarie pertinenti, in particolare quelle sui rifiuti e sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) «Rifiuto pericoloso»: qualsiasi rifiuto solido o liquido quale definito all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (¹).

I seguenti rifiuti pericolosi sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- i rifiuti liquidi combustibili, ivi compresi gli oli usati come definiti all'articolo 1 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (²), a condizione che siano soddisfatti i tre criteri seguenti:
 - i) il tenore di massa degli idrocarburi aromatici policlorurati, per esempio bifenili policlorurati (PCB) o fenolo pentaclorurato (PCP) ammonti a concentrazioni non superiori a quelle fissate nella pertinente legislazione comunitaria,
 - ii) questi rifiuti non siano resi pericolosi per il fatto di contenere altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE (3), e
 - iii) il potere calorifico netto ammonti ad almeno 30 MJ per chilogrammo;
- qualsiasi rifiuto liquido combustibile che non può causare, nei gas derivanti dalla sua combustione, emissioni diverse da quelle causate dal gasolio come definito nell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE (4), oppure una concentrazione delle emissioni più elevata di quella risultante dalla combustione del gasolio così definito;

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 31; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

⁽⁴⁾ Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi, GU n. L 307 del 27. 11. 1975; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

- rifiuti pericolosi derivanti dalle prospezioni e dallo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas attraverso impianti off-shore, che vengano inceneriti a bordo;
- rifiuti urbani contemplati dalle direttive 89/369/ CEE (¹) e 89/429/CEE (²);
- fanghi di fogna derivanti dal trattamento di acque reflue urbane che non siano resi pericolosi per il fatto di contenere costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE in quantità o in concentrazioni, che saranno definite dagli Stati membri finché non sarà stato elaborato l'elenco di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 4 di detta direttiva, incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. Tale esclusione lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/278/CEE (³).
- 2) «Impianto di incenerimento»: qualsiasi impianto tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti pericolosi mediante ossidazione con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, compreso il pretrattamento, nonché la pirolisi o altri procedimenti di trattamento termico, per esempio il procedimento del plasma, sempreché i relativi prodotti siano successivamente inceneriti. In questa definizione sono inclusi gli impianti che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale.

La definizione include il sito e l'insieme della installazioni compresi i luoghi di ricezione e di immagazzinamento dei rifiuti, l'impianto di pretrattamento, l'inceneritore ed i rifiuti da esso prodotti, il combustibile e i sistemi di aerazione, gli impianti di trattamento dei gas e delle acque di scarico nonché i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione continua e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento.

La definizione non si applica ai seguenti impianti:

- inceneritori per carcasse o resti di animali;
- inceneritori per rifiuti contagiosi di origine ospedaliera, purché non siano resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE o
- (1) Direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 32.

(2) Direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dall'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani, GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 50.

(3) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

- inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti contagiosi di origine ospedaliera non mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.
- «Nuovo impianto di incenerimento»: un impianto per il quale l'autorizzazione d'esercizio è stata rilasciata a decorrere dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
- 4) «Impianto di incenerimento preesistente»: un impianto per il quale la prima autorizzazione d'esercizio è stata rilasciata anteriormente alla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
- «Valore limite delle emissioni»: la concentrazione di massa delle sostanze inquinanti che non deve essere superata nelle emissioni degli impianti durante un periodo specificato.
- 6) «Gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce l'impianto di incenerimento oppure che abbia, o abbia ricevuto per delega, il potere decisionale economico sull'impianto.

Articolo 3

- 1. L'autorizzazione di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE, all'articolo 11 di tale direttiva, completato dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, e all'articolo 3 della direttiva 84/360/CEE è rilasciata soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento sono tali di garantire che siano state prese adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano osservati i requisiti degli articoli da 5 a 12 della presente direttiva.
- 2. Nell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti sono esplicitamente indicati i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di incenerimento, nonché la capacità totale dell'inceneritore.
- 3. Se un impianto non destinato principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi viene alimentato con rifiuti pericolosi (coincenerimento) il cui calore prodotto non eccede il 40 % del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, si applicano per lo meno i seguenti articoli:
- articoli da 1 a 5;
- articolo 6, paragrafi 1 e 5;
- articolo 7, ivi comprese le disposizioni di misurazione di cui agli articoli 10 e 11;
- articolo 9;
- articoli 12, 13 e 14.

- 4. L'autorizzazione per il coincenerimento, quale definito al paragrafo 3, è rilasciata soltanto se dalla domanda risulta comprovato che:
- i bruciatori dei rifiuti pericolosi sono installati e i rifiuti stessi sono aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile e,
- applicando i calcoli stabiliti nell'allegato II, le disposizioni dell'articolo 7 risultino osservate.

In detta autorizzazione sono esplicitamente indicati i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere coinceneriti nell'impianto. Inoltre sono specificati le quantità minime e massime di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici, minimi e massimi, e il loro contenuto massimo di agenti inquinanti, per esempio PCB, PCP, cloruro, fluoruro, zolfo, metalli pesanti.

Dal confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro sei mesi dall'inizio del funzionamento, nelle condizioni più sfavorevoli previste, deve risultare che le disposizioni dell'articolo 7 sono soddisfatte. Per questo periodo, l'autorità competente può concedere deroghe rispetto alla percentuale di cui al paragrafo 3.

Articolo 4

Le domande di autorizzazione e le relative decisioni dell'autorità competente nonché il risultato dei controlli previsti dall'articolo 11 della presente direttiva sono resi accessibili al pubblico secondo le procedure stabilite dalla direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (¹).

Articolo 5

- 1. Il gestore prende tutte le misure relative alla consegna e alla ricezione dei rifiuti, necessarie per prevenire o, laddove ciò non sia attuabile, ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, e i rischi per la salute umana. Tali misure devono perlomeno soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
- 2. Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:
- composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;

- le caratteristiche pericolose dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.
- 3. Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento, vengono applicate dal gestore perlomeno le seguenti procedure di ricezione:
- deve essere determinata la massa dei rifiuti;
- devono essere controllati i documenti prescritti dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio e, se del caso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (²) e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
- a meno che ciò non risultasse inopportuno devono essere prelevati campioni rappresentativi, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 2, e per consentire alle autorità competenti di determinare la natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento.
- 4. Le autorità competenti possono concedere esenzioni dai paragrafi 2 e 3 agli impianti industriali ed alle imprese che inceneriscano unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza.

Articolo 6

- 1. Gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi sono gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.
- 2. Tutti gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati e gestiti in modo che i gas prodotti dall'incenerimento di rifiuti pericolosi siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C, raggiunta nella parete interna della camera di combustione o vicino ad essa, per almeno due secondi in presenza di almeno il 6 % di ossigeno; se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad almeno 1 100 °C.

Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti pericolosi liquidi o con una miscela di sostanze

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.

gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico di rifiuti pericolosi in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50 % del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3 %.

3. Tutti gli impianti di incenerimento sono muniti di bruciatori che entrano in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto della temperatura minima stabilita al paragrafo 2. Tali bruciatori vengono inoltre utilizzati nelle fasi di avvio e di arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

Durante le operazioni di avvio o di arresto o quando la temperatura dei gas di combustione scende al di sotto della temperatura minima stabilita al paragrafo 2, i bruciatori non devono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE, di gas liquefatto o di gas naturale.

L'impianto è obbligatoriamente dotato di un sistema funzionante, che impedisce l'alimentazione con rifiuti pericolosi nei seguenti casi:

- all'avvio, finché sia stata raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento;
- ogni volta che la temperatura è inferiore alla temperatura minima prescritta per l'incenerimento;
- ogni volta che le misurazioni continue previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) indicano che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione.
- 4. Le autorità competenti possono consentire l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 specificandole nell'autorizzazione per determinati rifiuti pericolosi. Tale autorizzazione è subordinata alla condizione che siano osservate almeno le prescrizioni di cui all'articolo 7 e che i livelli di diossine e furani emessi siano inferiori o equivalenti a quelli ottenuti applicando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Tutte le condizioni di funzionamento determinate dalle disposizioni del presente paragrafo e i risultati delle verifiche effettuate sono comunicati alla Commissione quale parte delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 17.

- 5. Durante il funzionamento degli impianti di incenerimento non devono essere superati nei gas di combustione i seguenti valori limite per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO):
- a) 50 mg/m³ di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;

- b) 150 mg/m³ di gas di combustione in almeno il 95 % di tutte le misurazioni determinati come valori medi su 10 minuti, o 100 mg/m³ di gas di combustione di tutte le misurazioni determinati come valori medi su 30 minuti, in un periodo qualsiasi di 24 ore.
- 6. Tutti gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati e gestiti in modo da impedire che le emissioni nell'atmosfera causino un inquinamento atmosferico significativo a livello del suolo; in particolare, i gas di scarico sono evacuati in modo controllato mediante una ciminiera.

L'altezza della ciminiera è determinata in modo da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Articolo 7

- 1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati e gestiti in modo che nei gas di scarico non siano superati almeno i seguenti valori limite per le emissioni:
- a) Valori medi giornalieri: 1) D.L.... 4.4.1.

1)	Polvere totale	10 mg/m ³
2)	Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbo-	-
	nio organico totale	10 mg/m ³
3)	Cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m ³
4)	Fluoruro di idrogeno (HF)	1 mg/m ³
5)	Biossido di zolfo (SO ₂)	50 mg/m ³

mercurio (Hg)

b) Valori medi su trenta minuti: В 30 mg/m³ 10 mg/m³ 1) Polvere totale 2) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio $20 \text{ mg/m}^3 10 \text{ mg/m}^3$ organico totale 3) Cloruro di idrogeno $60 \text{ mg/m}^3 \quad 10 \text{ mg/m}^3$ (HCl) 4) Fluoruro di idrogeno (HF) 4 mg/m^3 2 mg/m^3 5) Biossido di zolfo (SO₂) $200 \text{ mg/m}^3 50 \text{ mg/m}^3$

c) Tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti come minimo e di 8 ore come massimo

2)	Cadmio e suoi compo- sti, espressi come cad- mio (Cd) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	totale 0,05 mg/m³ (*) 0,1 mg/m³ (**)
3)	Mercurio e suoi com- posti, espressi come	0,05 mg/m³ (*) 0,1 mg/m³ (**)

- 4) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)
- 5) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)
- 6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)
- 7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)
- 8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)
- 9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)
- 10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)
- 11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)
- 12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)
- 13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)

totale 0,5 mg/m³ (*) 1 mg/m³ (**)

Questi valori medi si applicano anche alle forme di vapore e di gas delle emissioni dei relativi metalli pesanti e dei loro composti.

(*) Nuovi impianti.

- 2. L'emissione di diossine e furani è ridotta mediante le tecniche più avanzate. Al più tardi a decorrere dal 1º gennaio 1997 tutti i valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 6 ore come minimo e di 8 ore come massimo non devono superare il valore limite di 0,1 ng/m³ a meno che, almeno sei mesi prima di tale data, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 16, non abbia stabilito la disponibilità a livello comunitario di metodi di misurazione armonizzati. Questo valore è costituito dalla somma delle concentrazioni delle singole diossine e dei singoli furani valutate in conformità dell'allegato I. Fino alla data di applicazione di tale valore limite, gli Stati membri dovrebbero utilizzare detto valore almeno quale valore guida.
- 3. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite e dei valori guida stabiliti dall'articolo 6 e dal presente articolo sono normalizzati in base alle condizioni stabilite dall'articolo 11, paragrafo 2.

4. Se i rifiuti pericolosi sono coinceneriti come definito all'articolo 3, paragrafo 3 le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5 e dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano soltanto a quella parte del volume dei gas di scarico che è prodotta dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi, conformemente ai criteri definiti nell'allegato II.

Devono essere stabiliti adeguati valori guida e valori limite di emissione per le sostanze inquinanti emesse con i gas di scarico degli impianti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo quanto indicato nell'allegato II.

Devono essere stabiliti adeguati valori guida e valori limite di emissione per le sostanze inquinanti emesse con i gas di scarico di tali impianti, secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 8

- 1. Gli scarichi di tutte le acque reflue degli impianti di incenerimento sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità competente.
- 2. L'evacuazione in ambiente acquatico di scarichi acquosi provenienti dal lavaggio dei gas di scarico è limitata per quanto possibile.

Purché previsto in una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, gli scarichi acquosi possono essere evacuati dopo essere stati trattati separatamente, a condizione che:

- siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e
- la massa di metalli pesanti, diossine e furani contenuti negli scarichi acquosi in proporzione alla quantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta in modo tale che la massa di cui è consentito lo scarico in acqua sia inferiore a quella di cui è consentito lo scarico nell'aria.
- 3. Fatto salvo il paragrafo 2 il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva una serie di valori limite specifici per gli inquinanti contenuti negli effluenti da scaricare provenienti dal lavaggio dei gas di scarico.
- 4. L'area dell'impianto di incenerimento, ivi comprese le aree di immagazzinamento dei rifiuti pericolosi, è progettata e gestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque sotterranee, conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (¹). Inoltre, deve essere predisposta una capacità di deposito delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto di incenerimento o dell'acqua contaminata che si è sparsa a causa di rovesciamenti o di operazioni di estinzione di incendi. Tale capacità deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

^(**) Impianti preesistenti.

GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

Articolo 9

- 1. I residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento sono recuperati o smaltiti in conformità delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE. A tal fine può essere necessario un trattamento preventivo dei residui. Siffatti residui dovrebbero essere tenuti separati durante la valutazione della possibilità di recupero o smaltimento; al fine di facilitarne ancor più il recupero o lo smaltimento, dovrebbero essere trattati con tecnologie adeguate.
- 2. Per il trasporto e l'immagazzinamento intermedio di residui secchi, sotto forma di polvere, ad esempio polvere delle caldaie e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di scarico, devono essere utilizzati contenitori chiusi.
- 3. Qualsiasi calore generato dai processi di incenerimento dovrebbe essere sfruttato nella maggior misura possibile.
- 4. Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il recupero dei residui risultanti dall'incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari residui di incenerimento. L'analisi concerne segnatamente la frazione solubile e i metalli pesanti.

Articolo 10

- 1. Al fine di tenere sotto osservazione, in conformità dell'articolo 11, i parametri, le condizioni e le concentrazioni di massa degli inquinanti relativi al processo di incenerimento, sono fissate prescrizioni riguardanti le misurazioni nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nelle condizioni ad essa allegate oppure nelle pertinenti norme generali vincolanti sui requisiti per le misurazioni.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se dalla domanda risulta che le tecniche di misurazione proposte sono conformi all'allegato III. I valori dell'intervallo di fiducia (95 %) rispetto ai valori limite di emissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti 1, 2, 3 e 5, non devono superare i valori riportati nell'allegato III, punto 4.

L'adeguata installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di sorveglianza sono sottoposti a verifiche e a un collaudo annuale.

3. Le procedure di campionamento e di misurazione applicate per adempiere gli obblighi imposti per le misurazioni periodiche di ciascun inquinante atmosferico, nonché la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione sono stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nelle condizioni ad essa allegate oppure nelle pertinenti norme generali vincolanti sui requisiti per il campionamento e le misurazioni.

Le prescrizioni per le misurazioni periodiche sono stabilite dall'autorità competente conformemente all'allegato III.

Articolo 11

- 1. Negli impianti di incenerimento sono eseguite le seguenti misurazioni, conformemente all'allegato III:
- a) misurazioni continue delle sostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e b);
- b) misurazioni continue dei seguenti parametri di funzionamento:
 - temperatura come specificato all'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
 - concentrazione dell'ossigeno, pressione, temperatura e tenore di vapore acqueo del gas di scarico;
- c) almeno due misurazioni all'anno delle sostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera c) e paragrafo 2; per i primi 12 mesi di funzionamento deve tuttavia essere effettuata una misurazione ogni due mesi;
- d) il tempo di permanenza, la temperatura minima stabilita e il tenore di ossigeno dei gas di scarico, come specificato all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, sono adeguatamente verificati almeno una volta quando l'impianto di incenerimento viene messo in funzione e nelle condizioni di esercizio più sfavorevoli previste.

La misurazione continua di HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per HCl che garantiscono che il valore limite di emissione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto 3 e paragrafo 1, lettera b), punto 3 non venga superato. In questo caso le emissioni di HF sono soggette a misurazioni periodiche.

La misurazione continua del tenore di vapore acqueo non è necessaria, purché i gas di scarico campionati siano essiccati prima dell'analisi delle emissioni.

Le misurazioni degli inquinanti elencati all'articolo 7, paragrafo 1 non sono necessarie, purché l'autorizzazione permetta l'incenerimento soltanto di quei rifiuti pericolosi che non possono causare valori medi di tali inquinanti superiori al 10 % dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 1 di tale articolo.

La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, decide non appena siano disponibili nella Comunità adeguate tecniche di misurazione, la data e decorrere dalla quale sono effettuate, conformemente all'allegato III, misurazioni continue delle sostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2.

- 2. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione e dei valori guida stabiliti dagli articoli 6 e 7 sono normalizzati in base alle seguenti condizioni:
- temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11 % ossigeno, gas secco;
- temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 3 % ossigeno, gas secco, in caso di incenerimento di olio usato soltanto come definito nella direttiva 75/439/CEE.

Se i rifiuti pericolosi sono inceneriti in un'atmosfera arricchita di ossigeno, i risultati delle misurazioni possono essere normalizzati con un tenore di ossigeno, stabilito dall'autorità competente, che rifletta le speciali circostanze del singolo caso. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 3 i risultati delle misurazioni sono normalizzati in base al tenore totale di ossigeno calcolato a norma dell'allegato II.

Se le emissioni di inquinanti sono ridotte mediante trattamento dei gas di scarico, la normalizzazione riguardo ai tenori di ossigeno di cui al primo comma deve essere applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato durante lo stesso periodo che per l'inquinante in questione supera il tenore di ossigeno normalizzato.

- 3. I valori limite di emissione sono rispettati:
- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e
 - tutti i valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A dell'articolo 7, paragrafo 1 lettera b) ovvero
 - il 97 % dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale capoverso,
- se è rispettata la disposizione dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b).

I valori medi rilevati nei periodi di cui all'articolo 12, paragrafo 2 sono esclusi dalla valutazione di conformità.

I valori medi su 30 minuti e le medie su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (ivi inclusi i periodi di avvio e di arresto, se sono inceneriti rifiuti pericolosi) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di fiducia specificato nell'allegato III, punto 4. I valori medi giornalieri sono determinati in base a questi valori medi convalidati.

I valori medi durante il periodo di campionamento e, in caso di misurazioni periodiche di HF, i valori medi di HF sono determinati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 12

1. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva sono superati si provvede ad informarne senza indugio l'autorità competente. L'impianto in questione non deve

continuare ad essere alimentato con rifiuti pericolosi mentre non è conforme ai valori limite di emissione, finché l'autorità competente non permette la ripresa del rifornimento di tali rifiuti.

2. Le autorità competenti stabiliscono il periodo massimo durante il quale, a causa di arresti, di cattivo funzionamento o di guasti dei dispositivi di depurazione o di misurazione tecnicamente inevitabili, le concentrazioni nei gas scaricati nell'atmosfera delle sostanze disciplinate possono superare i valori limite di emissione stabiliti. Per nessun motivo l'impianto può continuare ad incenerire rifiuti pericolosi ininterrottamente per un tempo superiore a quattro ore; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 60 ore.

In caso di guasto, il gestore deve ridurre o fermare le operazioni appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento. Negli impianti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 l'alimentazione con rifiuti pericolosi deve cessare.

Il tenore totale di polvere nei gas scaricati non deve superare per nessun motivo 150 mg/m³ espressi come media su 30 minuti; inoltre non deve essere superato il valore limite di emissione stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto 2 e paragrafo 1, lettera b), punto 2. Tutte le altre condizioni di cui all'articolo 6 devono essere rispettate.

Articolo 13

- 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano agli impianti di incenerimento preesistenti entro tre anni e sei mesi dalla data specificata all'articolo 18, paragrafo 1.
- 2. Tuttavia il gestore dell'impianto può notificare all'autorità competente entro sei mesi a decorrere dalla data specificata dall'articolo 18, paragrafo 1 che l'impianto esistente, prima di essere definitivamente chiuso, funzionerà per non più di 20000 ore in un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla data di notifica del gestore. In questo caso non si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 14

Entro il 31 dicembre 2000 la Commissione, in particolare sulla scorta degli sviluppi tecnologici previsti, dell'esperienza relativa al funzionamento degli impianti e dei requisiti ambientali, presenta al Consiglio una relazione basata sulle esperienze nell'applicazione della direttiva e sui progressi compiuti nelle tecniche di controllo delle emissioni, corredata di proposte di revisione dei valori limite di emissione e delle relative disposizioni contemplati nella presente direttiva.

I valori limite di emissione eventualmente fissati in seguito a detta revisione non si applicano agli impianti di incenerimento preesistenti prima del 31 dicembre 2006.

Articolo 15

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 e degli allegati I, II e III.

Articolo 16

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

- 2. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
 - b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, salvo che il Consiglio abbia deliberato contro di esse a maggioranza semplice.

Articolo 17

Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva sono redatte conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio. La prima relazione riguarda il primo periodo completo dei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. MERKEL

ALLEGATO I

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E I DIBENZOFURANI

Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici).

·		fattore di equivalenza tossico
2,3,7,8	— Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8	 Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 	0,5
1,2,3,4,7,8	 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 	0,1
1,2,3,7,8,9	 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 	0,1
1,2,3,6,7,8	 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 	0,1
1,2,3,4,6,7,8	— Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)— Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,01 0,001
2,3,7,8	 Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 	0,01
2,3,4,7,8	 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 	0,5
1,2,3,7,8	 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 	0,05
1,2,3,4,7,8	 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 	0,1
1,2,3,7,8,9	— Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 	0,1
2,3,4,6,7,8	 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 	0,1
1,2,3,4,6,7,8	 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 	0,01
1,2,3,4,7,8,9	— Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)— Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,01 0,001

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE E DEI VALORI GUIDA PER LE EMISSIONI DOVUTE AL COINCENERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Il valore limite o il valore guida per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nei gas di scarico risultanti dal coincenerimento di rifiuti pericolosi devono essere calcolati come segue:

$$\frac{V_{rifiuti} \times C_{rifiuti} + V_{processo} \times C_{processo}}{V_{rifiuti} + V_{processo}} = C$$

V_{rifiuti}:

volume dei gas emessi derivanti dall'incenerimento dei soli rifiuti pericolosi, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di rifiuti pericolosi è inferiore al 10 % del calore totale prodotto dall'impianto, $V_{\rm rifiuti}$ va calcolato dalla quantità (fittizia) di rifiuti che, inceneriti, equivalgono ad un calore prodotto del 10 %, a calore totale dell'impianto costante.

C_{rifiuti}:

valori limite di emissione stabiliti per gli impianti destinati ad incenerire soltanto rifiuti pericolosi (almeno i valori limite e i valori guida delle emissioni per gli agenti inquinanti e per il monossido di carbonio come specificato all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 5.

V_{processo}:

volume dei gas emessi derivanti dall'attività dell'impianto, inclusa la combustione di combustibili autorizzati, normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti pericolosi), determinato sulla base dei tenori di ossigeno, ai quali le emissioni devono essere normalizzate come stabilito nei regolamenti comunitari o nazionali. In assenza di regolamenti per questo tipo di impianti, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dei gas emessi non diluiti con l'aggiunta di aria non indispensabile per il processo. La normalizzazione delle altre condizioni è specificata all'articolo 11, paragrafo 2.

Cprocesso

valori limite di emissione dei relativi agenti inquinanti e del monossido di carbonio nei gas emessi degli impianti conformi alle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative, quando vengono bruciati i combustibili normalmente autorizzati (esclusi i rifiuti pericolosi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali di massa.

C: valore limite totale delle emissioni o valore guida totali per CO e relativi inquinanti, sostituendo il valore limite e il valore guida per le emissioni come stabilito all'articolo 6, paragrafo 5, e
all'articolo 7, paragrafi 1 e 2. Il tenore totale di ossigeno con cui sostituire il tenore di ossigeno per la normalizzazione di cui agli articoli 6 e 7, è calcolto sulla base del tenore suindicato rispettando i volumi parziali.

Non si deve tener conto degli agenti inquinanti e di CO che non derivano direttamente dall'incenerimento di rifiuti pericolosi o dalla combustione di combustibili (ad es. materiali necessari per la produzione oppure prodotti), come pure di CO derivante direttamente da tale incenerimento se

- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione e
- il valore C_{rifiuti} (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti pericolosi di cui è stato autorizzato il coincenerimento, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

ALLEGATO III

TECNICHE DI MISURAZIONE

- 1. Le misurazioni per la determinazione delle concentrazioni di agenti inquinanti atmosferici nelle condutture dei gas devono essere in modo rappresentativo.
- 2. Il campionamento e l'analisi di tutti gli agenti inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché la calibratura dei sistemi automatici di misurazione in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN, elaborate in base alle disposizioni stabilite dalla Commissione. In attesa dell'elaborazione di norme CEN, si applicano le norme nazionali.
- 3. La procedura per sorvegliare le diossine e i furani può essere autorizzata soltanto se il limite di rilevamento per il campionamento e l'analisi delle singole diossine e dei singoli furani è sufficientemente basso da permettere la determinazione di un risultato significativo in termini di equivalenti di tossicità.
- 4. I valori degli intervalli di fiducia al 95 % determinati ai valori limite di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Monossido di carbonio [articolo 6, paragrafo 5, lettera a)]:	10 %
Biossido di zolfo [articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto 5]:	20 %
Polvere totale [articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto 1]:	30 %
Carbonio organico totale [articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto 2]:	30 %
Cloruro di idrogeno [articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto 3]:	40 %

DIRETTIVA 94/74/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno escludere il regime doganale di esportazione dal regime sospensivo «accise» per poter garantire, nel quadro del regime di circolazione in materia di accise, i rischi inerenti alla circolazione dal luogo di spedizione dei prodotti fino all'ufficio di uscita dalla Comunità;

considerando che, quando la spedizione di prodotti soggetti ad accisa dà luogo ad una dichiarazione di immissione in un regime di transito interno o in un regime della convenzione TIR o ATA, è opportuno stabilire che tale dichiarazione equivalga ad un documento di accompagnamento in materia di accise;

considerando che, per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e destinati a questo medesimo Stato attraverso il territorio di un altro Stato membro, è opportuno utilizzare il documento di accompagnamento semplificato, di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (4);

considerando che è opportuno annotare sul documento di accompagnamento tutte le perdite verificatesi nel corso della circolazione intracomunitaria, per poter effettuare un appuramento corretto di detto documento e che si devono determinare con precisione la forma e il contenuto di tali annotazioni;

considerando che è opportuno fissare una garanzia facoltativa in luogo delle garanzie attualmente esistenti, fornita dal trasportatore o dal proprietario dei prodotti, per

limitare i rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria;

considerando che è opportuno stabilire eventualmente una dispensa dalla garanzia in materia di circolazione intracomunitaria di oli minerali per via marittima o mediante condotte;

considerando che occore consentire, mediante una modifica da apportare al documento amministrativo di accompagnamento, l'indicazione di un nuovo destinatario o di un nuovo luogo di consegna;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni che lo speditore di oli minerali deve rispettare per poter non compilare la rubrica del documento di accompagnamento relativa al destinatario quando quest'ultimo non è noto al momento della spedizione;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare provvedimenti complementari in materia di controlli a campione, per rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere eventualmente che le informazioni contenute negli esemplari del documento di accompagnamento destinati alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di quello di destinazione possano essere trasmesse con mezzi informatici;

considerando che è opportuno prevedere che l'esemplare da rinviare allo speditore sia trasmesso via fax, per garantire una più rapida conclusione dell'operazione;

considerando che è opportuno snellire la procedura di appuramento del documento di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano regolarmente tra depositi fiscali situati in due Stati membri;

considerando la necessità di precisare che l'utilizzazione di marchi fiscali o di marchi nazionali di riconoscimento deve lasciare impregiudicate le disposizioni fissate dagli Stati membri per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali vigenti e evitare qualsiasi frode, evasione e abuso;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni alle quali le forze armate e gli altri organismi possono beneficiare di un esonero dalle accise;

⁽¹⁾ GU n. C 215 del 5. 8. 1994, pag. 19.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 20 ottobre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 17.

considerando che è necessario, ai fini dell'efficace funzionamento del mercato interno, definire i prodotti che . rientrano nella categoria degli oli minerali;

considerando che occorre definire i prodotti che rientrano nella categoria degli oli minerali e che devono essere sottoposti al regime generale di controllo delle accise;

considerando che è opportuno consentire il rimborso delle accise versate per oli minerali contaminati o accidentalmente mescolati che sono rinviati in un deposito fiscale per fini di trattamento;

considerando che è opportuno concedere un esonero obbligatorio a livello comunitario per gli oli minerali iniettati negli altiforni per la riduzione chimica, per evitare distorsioni di concorrenza derivanti da regimi nazionali di imposizione diversi;

considerando che è opportuno stabilire esplicitamente che gli oli minerali immessi in consumo in uno Stato membro contenuti nei serbatoi degli autoveicoli e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli sono esonerati dall'accisa in un altro Stato membro per non ostacolare la libera circolazione delle persone e delle merci e per evitare doppie imposizioni;

considerando che è opportuno aggiornare i codici NC relativi alle benzine con piombo e senza piombo, in funzione delle modifiche apportate all'ultima versione della tariffa integrata delle Comunità europee (1);

considerando infine che gli adattamenti apportati ai regimi d'applicazione delle accise oggetto della presente direttiva e intesi a garantire il buon funzionamento del mercato interno non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e richiedono pertanto un ravvicinamento, a livello comunitario, delle legislazioni degli Stati membri che disciplinano le accise;

considerando che, di conseguenza, è opportuno modificare le direttive 92/12/CEE (²), 92/81/CEE (³) e 92/82/CEE (⁴),

(1) GU n. C 143 A del 24. 5. 1993, pag. 560.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/12/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 5:

- a) il testo del paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal testo:
 - «— sono in provenienza o destinati a paesi terzi o a territori di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 o alle Isole Normanne e sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 (*) o sono introdotti in una zona franca o in un deposito franco;
 - (*) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.»;
- b) il testo del paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal testo:
 - «— sono spediti da uno Stato membro verso un altro Stato membro attraverso paesi dell'AELS o da uno Stato membro verso un paese dell'AELS in regime di transito comunitario interno o attraverso uno o più paesi terzi che non sono paesi AELS utilizzando un carnet TIR o un carnet ATA.»;
- c) il testo della prima frase del paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:
 - «Nel caso in cui è utilizzato un documento amministrativo unico:»;
- d) è aggiunto il seguente paragrafo:
 - «3. Le eventuali indicazioni complementari che devono essere apposte sui documenti di trasporto o sui documenti commerciali che valgono come documento di transito e le modifiche necessarie per adattare la procedura di appuramento quando i prodotti soggetti ad accisa circolano sottoposti alla procedura semplificata di transito comunitario interno sono definite in base alla procedura di cui all'articolo 24.»
- 2) All'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
 - «7. Se dei prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo in uno Stato membro sono diretti verso un altro luogo di destinazione nello stesso Stato membro, attraverso il territorio di un altro Stato membro utilizzando un itinerario adeguato, dev'essere utilizzato il documento di accompagnamento di cui al paragrafo 4.
 - 8. Nei casi di cui al paragrafo 7:
 - a) prima della spedizione delle merci lo speditore deve effettuare una dichiarazione presso le auto-

⁽²⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/108/CEE (GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 124).

⁽²⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/108/CEE (GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 124).

⁽³⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19.

rità fiscali del luogo di spedizione, incaricate del controllo in materia di accise;

- b) il destinatario deve certificare il ricevimento delle merci attenendosi alle disposizioni stabilite dalle autorità fiscali del luogo di destinazione incaricate del controllo in materia di accise;
- c) lo speditore e il destinatario devono assoggettarsi a qualsiasi controllo che consenta alle rispettive autorità fiscali di verificare l'avvenuto ricevimento delle merci.
- 9. Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino di frequente e regolarmente nelle condizioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri possono autorizzare, tramite accordi bilaterali, una procedura semplificata in deroga ai paragrafi 7 e 8.»
- 3) All'articolo 13 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
 - «a) a prestare una garanzia eventuale in materia di fabbricazione, di trasformazione e di detenzione, nonché una garanzia obbligatoria in materia di circolazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 3, le cui condizioni sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale;».
- 4) All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:
 - «4. I quantitativi mancanti di cui al paragrafo 3 e le perdite che non sono esentate da imposta ai sensi del paragrafo 1 devono, comunque, costituire oggetto di un'annotazione da parte delle autorità competenti sul retro dell'esemplare del documento di accompagnamento in sospensione da rinviare allo speditore, documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

A tal riguardo si applica la seguente procedura:

- in caso di quantitativi mancanti o perdite verificatisi durante il trasporto intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, le autorità nazionali competenti che constatano detti quantitativi mancanti o perdite lo annotano sull'esemplare del documento di accompagnamento da rinviare;
- al momento dell'arrivo dei prodotti nello Stato membro di destinazione le autorità nazionali competenti comunicano la concessione di una franchigia parziale o il fatto che non è concessa alcuna franchigia per i quantitativi mancanti o le perdite constatate.

Nei casi di cui sopra esse precisano la base di calcolo delle accise da riscuotere conformemente al disposto del paragrafo 3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione devono inviare alle autorità competenti dello Stato membro in cui le perdite sono state constatate copia dell'esemplare del documento di accompagnamento da rinviare.»

5) All'articolo 15:

- a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 16, l'articolo 19, paragrafo 4 e l'articolo 23, paragrafo 1 bis, la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa deve effettuarsi tra depositi fiscali.

Il primo comma si applica alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero e che non sono stati immessi in consumo.»;

- b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. I rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria sono coperti dalla garanzia prestata, ai sensi dell'articolo 13, dal depositario autorizzato speditore o, eventualmente, da una garanzia in solido tra lo speditore e il trasportatore. Le competenti autorità degli Stati membri possono consentire al trasportatore o al proprietario dei prodotti di fornire una garanzia in luogo di quella la cui prestazione incombe al depositario autorizzato speditore. Gli Stati membri possono, se del caso, esigere una garanzia dal destinatario.

Qualora gli oli minerali soggetti ad accisa circolino all'interno della Comunità per via marittima o in condotte, gli Stati membri possono esonerare i depositari autorizzati speditori dall'obbligo della garanzia di cui al primo comma.

Le modalità della garanzia sono stabilite dagli Stati membri. La garanzia deve essere valida in tutta la Comunità.»;

- c) il testo del paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
 - «5. Un depositario autorizzato speditore, ovvero il suo rappresentante, può modificare il contenuto delle rubriche 4, 7, 7a, 13, 14 e/o 17 del documento amministrativo di accompagnamento per indicare un nuovo destinatario, che deve corrispondere al depositario autorizzato o all'operatore registrato, oppure un nuovo luogo di consegna. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono essere immediatamente informate, e il nuovo destinatario o il nuovo luogo di consegna devono essere immediatamente indicati sul retro del documento amministrativo di accompagnamento.»;
- d) è aggiunto il seguente paragrafo:
 - «6. In caso di circolazione intracomunitaria di oli minerali per via marittima o fluviale, il depositario autorizzato speditore può non compilare le rubriche 4, 7, 7a, 13 e 17 del documento di accompagnamento relative al destinatario se, al momento della spedizione dei prodotti, questi non sia ancora definitivamente noto, purché:

- le competenti autorità dello Stato membro di spedizione abbiano precedentemente autorizzato lo speditore a non compilare tali rubriche;
- alle stesse autorità siano comunicati il nome e l'indirizzo del destinatario, il suo numero di accisa e il paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale.»

6) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 15 ter

- 1. Per quanto riguarda i controlli a campione di cui all'articolo 19, paragrafo 6, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro informazioni complementari rispetto a quelle di cui all'articolo 15 bis. Tale scambio di informazioni è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 77/799/CEE(*) relative alla protezione dei dati.
- 2. Qualora le informazioni siano scambiate a norma del paragrafo 1 e le norme legislative e regolamentari di uno Stato membro prevedano la consultazione delle persone interessate a tale scambio, queste disposizioni possono essere ulteriormente applicate.
- 3. Lo scambio di informazioni necessario per l'attuazione dei controlli a campione ai sensi del paragrafo 1 è effettuato mediante un documento uniforme di controllo. La forma e il contenuto di tale documento sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24.
- (*) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15.»

7) All'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo tra due depositi fiscali situati nello stesso Stato membro, attraverso il territorio di un altro Stato membro.»

8) All'articolo 19:

- a) paragrafo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
 - «Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di destinazione possono stabilire che le informazioni, contenute negli esemplari loro destinati del documento di accompagnamento, siano trasmesse con mezzi informatici.»;
- b) paragrafo 2, dopo il primo comma, sono aggiunti i due seguenti commi:
 - «Fatte salve le disposizioni di cui sopra, gli Stati membri di spedizione possono stabilire che una copia dell'esemplare da rinviare sia trasmessa immediatamente per fax allo speditore

per consentire il rapido svincolo della garanzia. Rimane salvo l'obbligo di rinvio dell'originale di cui al primo comma.

Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino di frequente e regolarmente in regime sospensivo tra due Stati membri, le autorità competenti di questi Stati membri, di comune accordo, possono autorizzare uno snellimento della procedura di appuramento del documento di accompagnamento con una certificazione sommaria o con un attestato automatizzato.»;

- c) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più altri Stati membri, possono circolare in regime sospensivo ai sensi dell'articolo 4, lettera c). Questo regime è appurato mediante certificazione, da parte dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato la Comunità. Tale ufficio doganale di uscita deve rinviare allo speditore l'esemplare certificato destinato a quest'ultimo del documento di accompagnamento.»
- 9) All'articolo 21, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri vigilano affinché i contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, fatte salve le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso.»

10) All'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Le forze armate e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa sotto scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 18 a condizione che tale documento sia corredato di un certificato di esenzione. La forma e il contenuto del certificato di esenzione sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24».

11) All'articolo 24:

- a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 «2. Le misure necessarie per l'applicazione degli
 articoli 5, 7, 15ter, 18, 19 e 23 sono adottate
 con la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4.»
- b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il Comitato esamina i problemi sollevati dal suo presidente motu propriu ovvero a richiesta del rappresentante di uno Stato membro che riguardano l'applicazione delle norme comunitarie nel settore delle accise.»

Articolo 2

La direttiva 92/81/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2:
 - a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Ai fini della presente direttiva si intendono per "oli minerali":
 - a) i prodotti del codice NC 2706;
 - b) i prodotti dei codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
 - c) i prodotti del codice NC 2709;
 - d) i prodotti del codice NC 2710;
 - e) i prodotti del codice NC 2711, compresi il metano chimicamente puro e il propano, ad esclusione del gas naturale;
 - f) i prodotti dei codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
 - g) i prodotti del codice NC 2715;
 - h) i prodotti del codice NC 2901;
 - i) i prodotti dei codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
 - j) i prodotti dei codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
 - k) i prodotti del codice NC 3811;
 - l) i prodotti del codice NC 3817.»;
 - b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
 - «4. I codici della nomenclatura combinata menzionati nella presente direttiva sono quelli contenuti nella versione della nomenclatura combinata in vigore il 1º ottobre 1994.»
- 2) È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

- 1. Soltanto i seguenti oli minerali sono sottoposti alle disposizioni relative ai controlli e alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE:
- a) i prodotti dei codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
- b) i prodotti dei codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 78; tuttavia per i prodotti dei codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
- c) i prodotti del codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

- d) i prodotti del codice NC 2901 10;
 - e) i prodotti dei codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.
 - 2. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza del fatto che oli minerali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati come combustibile o carburante o sono messi in vendita o utilizzati come tali o sono comunque all'origine di una frode, di un'evasione o di un abuso fiscale ne deve immediatamente informare la Commissione. La Commissione trasmette l'informazione agli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui ha ricevuto l'informazione. Si adotta a norma della procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE una decisione sul punto se i prodotti in questione debbano essere soggetti alle disposizioni in materia di controlli e alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE.
 - 3. Gli Stati membri possono, mediante accordo bilaterale, esentare in tutto o in parte alcuni o tutti i prodotti di cui sopra dalle misure di controllo di cui alla direttiva 92/12/CEE, purché essi non siano contemplati dall'articolo 2 della direttiva 92/82/CEE. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non sono parti degli stessi. Tutti gli accordi bilaterali devono essere comunicati alla Commissione che a sua volta informa al riguardo gli altri Stati membri.»
- 3) È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Gli Stati membri possono rimborsare le accise già versate per oli minerali contaminati o accidentalmente mescolati che sono rinviati in un deposito fiscale per fini di trattamento.»

- 4) All'articolo 8:
 - a) paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
 - «d) gli oli minerali iniettati negli altiforni per la riduzione chimica, in aggiunta al coke utilizzato come combustibile principale.»;
 - b) paragrafo 2, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:
 - «2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali o ad altri prodotti destinati agli stessi impieghi, usati sotto controllo fiscale.»
- 5) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1. Gli oli minerali immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli utilitari e destinati ad essere utilizzati come carburante da questi stessi veicoli ovvero contenuti nei contenitori per usi speciali e destinati al funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui i contenitori stessi sono dotati non sono soggetti ad accisa in un altro Stato membro.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

"serbatoi normali":

—i serbatoi installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;

— i serbatoi installati dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.

"contenitore per usi speciali": qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.»

Articolo 3

Nella direttiva 92/82/CEE il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

- 1. Gli oli minerali riguardano:
- benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36;

- benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32;
- gasolio di cui al codice NC 2710 00 69;
- olio combustibile denso di cui ai codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78;
- gas liquefatto di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00;
- metano di cui al codice NC 2711 29 00;
- petrolio lampante di cui ai codici NC 2710 00 51 e 2710 00 55.
- 2. I codici della nomenclatura combinata menzionati al paragrafo 1 sono quelli della nomenclatura combinata in vigore il 1º ottobre 1994.».

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

DIRETTIVA 94/75/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica la direttiva 94/4/CE e che reca misure di deroga temporanee applicabili all'Austria ed alla Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione del 1994, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 151, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 5 settembre 1994 la Repubblica d'Austria ha chiesto di fruire di una misura di deroga ispirata a quella applicabile, a partire dal 1º aprile 1994, alla Repubblica federale di Germania, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica le direttiva 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari (¹);

considerando che tale domanda mira in particolare a mantenere, fino al 1º gennaio 1998, il limite attualmente applicabile in Austria all'importazione di merci da parte di viaggiatori che entrano nel suo territorio attraverso una frontiera terrestre che la collega con paesi diversi dagli Stati membri e dai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

considerando che occorre tener conto delle difficoltà economiche che possono essere causate in Austria dal livello delle franchigie, nel traffico di viaggiatori in questione;

considerando che occorre peraltro evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione di limiti differenti in occasione dell'attraversamento delle frontiere esterne che collegano la Comunità a paesi non membri dell'EFTA; che è importante che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria applichino un limite di identico importo per l'importazione di merci sui rispettivi territori da parte di viaggiatori provenienti da detti paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sono autorizzate a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, non oltre il 1º gennaio 1998, per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi diversi dagli Stati membri o dai membri dell'EFTA oppure, se del caso, nel corso della navigazione costiera in provenienza da tali paesi.

Tuttavia, questi Stati membri applicano alle importazioni effettuate dai viaggiatori di cui al comma precedente una franchigia non inferiore a 75 ecu, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.»

Articolo 2

1. Con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data di entrata in vigore di questo. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 14.

DIRETTIVA 94/76/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica la direttiva 77/388/CEE con l'introduzione di misure transitorie applicabili, nel quadro dell'ampliamento dell'Unione europea il 1º gennaio 1995, in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione del 1994, in particolare gli articoli 2 e 3 e l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'allegato XV, capitolo IX dell'atto di adesione, il regime comune di imposta sul valore aggiunto si applica ai nuovi Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione;

considerando che per via della soppressione, a tale data, della tassazione all'importazione e dello sgravio all'esportazione per gli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e i nuovi Stati, nonché tra i nuovi Stati membri medesimi, si impongono misure transitorie destinate a garantire la neutralità del sistema comune di imposta sul valore aggiunto e ad evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione;

considerando che tali misure debbono, a tale proposito, rispondere a preoccupazioni analoghe a quelle che hanno ispirato le disposizioni adottate all'atto della realizzazione del mercato interno, il 1º gennaio 1993, e in particolare le disposizioni dell'articolo 28 quindecies della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposte sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (¹);

considerando che in materia doganale un bene sarà considerato in libera pratica nella Comunità ampliata quando si dimostrerà che esso si trovava in libera pratica nella Comunità attuale o in uno dei nuovi Stati membri al momento dell'adesione; che è opportuno trarne le conseguenze particolarmente per quanto concerne l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che è opportuno in particolare disciplinare le situazioni in cui, prima dell'adesione, dei beni sono stati assoggettati ad uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d), ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad un regime analogo nei nuovi Stati membri;

considerando che è opportuno altresì prevedere disposizioni specifiche per i casi in cui una particolare procedura (esportazione o transito), avviata prima della data di entrata in vigore del trattato d'adesione nel quadro degli scambi tra la Comunità attuale e i nuovi Stati membri e fra questi ultimi ai fini di una cessione effettuata prima di tale data da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, si concluda solo dopo tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 77/388/CEE sono inseriti il:

«CAPO XVI quater

Misure transitorie applicabili nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea

Articolo 28 septdecies

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per:
- "Comunità": il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 3 prima dell'adesione,
- "nuovi Stati membri": il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea con il trattato firmato il 24 giugno 1994, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 3 della presente direttiva,
- "Comunità ampliata": il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 3, dopo l'adesione.

2. Quando un bene:

- è stato introdotto prima della data di adesione all'interno della Comunità o all'interno di uno dei nuovi Stati membri e
- dopo la sua entrata nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri è stato assoggettato o ad un

GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 16).

regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d) o ad un regime analogo ad uno di detti regimi in uno dei nuovi Stati membri e

 non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione,

le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione.

- 3. Quando un bene:
- è stato assoggettato prima della data di adesione al regime di transito comune o ad un altro regime di transito doganale e
- non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione,

le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato assoggettato al regime continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione.

Ai fini dell'applicazione del primo trattino, si intendono per «regime di transito comune» le misure per il trasporto di merci in transito fra la Comunità e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), nonché fra i paesi EFTA stessi, quali previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito, del 20 maggio 1987 (1).

- 4. Sono assimilate all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità:
- a) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea nel quale il bene sia stato immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;
- b) qualsiasi uscita, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere da a) a d), o da un regime analogo ad uno di detti regimi, nel quale il bene sia stato immesso prima della data di adesione alle condizioni di cui al paragrafo 2;
- c) la conclusione di uno dei regimi di cui al paragrafo
 3, avviato prima della data di adesione all'interno di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a

- titolo oneroso all'interno di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di uno dei regimi di cui al paragrafo 3 avviato alle condizioni di cui alla lettera c).
- 5. È altresì assimilata all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, la destinazione dopo la data di adesione, all'interno di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormemnte alla data di adesione, all'interno della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:
- la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 15, punti 1 e 2, o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri,
- i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né all'interno della Comunità prima della data di adesione.
- 6. Nei casi di cui al paragrafo 4, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime al quale era stato assoggettato prima della data di adesione.
- 7. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, l'importazione di un bene, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando:
- a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità ampliata o
- b) il bene importato ai sensi del paragrafo 4, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato o
- c) il bene importato ai sensi del paragrafo 4, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1º gennaio 1987 o quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.».

Articolo 2

1. Con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data di entrata in vigore della stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore alla stessa data che il trattato di adesione del 1994.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. SEEHOFER